Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 | Roma — Giovedì 28 Agosto | Numero 201

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione *di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 aprile 1902, sul decreto che approva il Regolamento generale universitario.*

SIRE!

Tutti coloro che in Italia hanno a cuore l'incremento della coltura nazionale, vivamente reclamano, e non da breve tempo, una riforma dell'insegnamento universitario. Espressione di codesti voti sono i numerosi progetti che vennero presentati al Parlamento intorno all'ordinamento dei nostri Istituti superiori e che per ragioni estrinseche non poterono finora essere tradotti in legge.

Non meno diffuso è il pensiero che il Regolamento generale universitario più non corrisponda alle esigenze degli studî ed alle aspirazioni degl'insegnanti. Parecchie sue disposizioni sono apparse al lume dell'esperienza inadatte allo scopo, altre insufficienti o sorpassate da consuetudini e bisogni, che richiedono nuovi provvedimenti.

Convinto che con una semplice riforma regolamentare molte importanti questioni didattiche, amministrative e disciplinari possono essere felicemente risolute, credetti doveroso accingermi alla grave opera. E come già ho avuto l'onore di rassegnare alla Maestà Vostra i Regolamenti speciali delle singole Facoltà e Scuole, così mi pregio oggi di sottoporre all'Augusta Sanzione il nuovo Regolamento generale universitario.

Nel compiere questo lavoro, ho tenuto in particolar conto i voti emessi in vario tempo dal Consiglio Superiore e dalle Facoltà universitarie; procurando di sciogliere dubbi, antivedere inconvenienti, evitare arbitrî, precisare dritti e responsabilità, codificare usanze, togliere superfluità, sempre avendo in mira che le nuove disposizioni, nel fissare lo scopo ed i mezzi da porre in opera, non impediscano ai Regolamenti speciali quella indispensabile varietà, che pei diversi organismi è condizione prima di vita efficace e di progresso.

Inoltre, quantunque per il Regolamento vigente del 26 ottobre 1890 non sia stato interpellato il Consiglio di Stato, ho voluto sentirne l'avviso sul disegno del presente Regolamento; e ciò sia per una più esatta osservanza della legge, sia perchè, in materia così importante, reputai non solo conveniente, ma doveroso, giovarmi della dottrina e dell'esperienza del supremo Corpo consultivo dello Stato.

Epperò scopo precipuo e costante proposito nello studio della presente riforma si fu quello di reintegrare nella sua pienezza l'impero della legge, mettendo le norme regolamentari in più stretta armonia con le disposizioni delle leggi vigenti e principalmente di quella del 13 novembre 1859 (Casati); la quale, regolando la maggior parte delle Università italiane ed essendo stata il modello delle altre leggi speciali vigenti per alcune regioni, può tuttora considerarsi come la base essenziale del nostro giure comune universitario. E tanto più saggio giudicai questo ritorno alla legge, in quanto che quella Casati, se antica ormai di oltre quaranta anni, è però in tutta la parte che si attiene all'ordinamento didattico delle Università così liberale, lata e comprensiva che nel

suo ambito ben possono fecondamente esplicarsi molte esigenze scientifiche odierne.

Credo ora opportuno segnalare alla Maestà Vostra le principali innovazioni introdotte col presente Regolamento, indicando brevemente i criterî che le hanno suggerite.

In ordine al governo dell'Università si propone di rendere netta e perspicua la differenza tra la direzione amministrativa e la didattica.

La direzione amministrativa è affidata al Rettore, anzi accentrata in lui, per aversi unità d'indirizzo, rapidità d'esecuzione e pienezza di responsabilità verso il Ministro, che dell'andamento formale delle Scuole, anche universitarie, risponde al Re ed al Parlamento.

La direzione didattica è invece affidata ai presidi delle Facoltà e rispettivamente ai direttori delle varie Scuole, volendosi raggiungere con la specializzazione degli organi un più efficace adempimento delle rispettive funzioni. E per mantenere fra Università e Ministero l'indispensabile colleganza, si stima di fare espresso richiamo della facoltà d'inviare ispettori per indagini speciali; la quale risulta dagli articoli 17 e 20 della legge Casati, non essendo impedito che il Governo possa di volta in volta ricorrere all'opera di persone, che siano reputate più adatte allo scopo.

Per la nomina del Rettore, la disposizione del Regolamento riproduce i termini della legge Casati, facendo naturalmente salve le altre speciali disposizioni legislative.

Nulla toglie per altro che il Ministro possa chiamare il Corpo accademico ad indicare con una votazione preparatoria coloro tra i professori ordinari, che raccolgono la fiducia degl'insegnanti. Poichè il sistema elettivo è escluso dalla legge, neppure mi è parso conveniente di mantenere la disposizione regolamentare, che, per via indiretta, veniva a stabilire un diritto di proposta, vincolando l'azione del Governo; mentre, volendo consultare il Corpo accademico, potrà il Ministro preferire quelle maggiori garanzie e diverse modalità, che sieno consigliate dall'esperienza e dall'opportunità.

Ciò che principalmente importa è che l'autorità del Rettore non venga solamente dalla sua riputazione scientifica o dalla sua anzianità, ma pure dalle attitudini personali ad esercitare il grave ufficio; le quali, non essendo nè facili nè comuni, tanto più è da evitare che egli venga troppo sovente mutato.

Nelle Scuole di applicazione per gli ingegneri, i professori non credono punto menomato il loro decoro, perchè il direttore non sia da loro designato, mentre la possibilità che la direzione rimanga permanentemente affidata alla stessa persona è, senza dubbio, una delle cause che più efficacemente contribuiscono al retto funzionamento di queste Scuole.

Separate le funzioni amministrative e disciplinari dalle didattiche, in omaggio alla competenza delle Facoltà, diventa più che mai necessario che il Rettore abbia tutti i poteri, che gli occorrono per tenere con mano ferma e sicura l'ordine ed il prestigio dell'Università. A questo intento mirano le varie disposizioni, che ne stabiliscono i dritti e i doveri.

Tra i quali viene espressamente stabilito che il Rettore debba richiamare all'osservanza dei propri doveri quei professori che con la loro condotta, sia dentro che fuori l'Università, o coi loro scritti offendano il decoro del proprio ufficio o diano occasione di pubblico scandalo; disponendo altresì che, se il richiamo verbale o scritto non abbia raggiunto il suo scopo, il Rettore debba chiamare a pronunziarsi il Consiglio accademico, che non può giudicarsi estraneo o indifferente a siffatte questioni. Gli atti saranno comunicati al Ministro per gli ulteriori provvedimenti.

La difficoltà e la rarità dell'abuso non possono essere addotte a dimostrare la superfluità di una disposizione, che tende ad assicurare la completa e generale osservanza di doverose regole di condotta, che s'impongono ad ogni classe d'insegnanti. Le sanzioni legislative o regolamentari non prevedono che i casi eccezionali. Tutti coloro che hanno pari all'altezza della mente la nobiltà dell'animo, sono i primi interessati ad escludere ogni consuetudine di trascuranza o debolezza in siffatta materia.

Se vuolsi che nei nostri Istituti regni costantemente lo spirito di ordine e di ossequio alla maestà della legge, è indispensabile che l'esempio non manchi giammai da parte degli insegnanti. La funzione d'insegnante, dal più umile al più alto degli ordini scolastici, implica necessariamente una elevatissima missione educativa, che si esercita non solo dalla cattedra, ma con la serietà e col decoro di tutta la vita pubblica e privata.

Accanto al Rettore e con funzioni principalmente consultive ho mantenuto il Consiglio accademico. Ma, poichè la legge non ne parla e solo dispone che nelle sue funzioni il Rettore sia assistito dai presidi delle Facoltà, ho voluto attenermi esattamente alla legge, determinando che il Consiglio accademico sia costituito, oltre che dal Rettore, dai soli presidi delle Facoltà e direttori delle Scuole annesse all'Università.

Comprendervi, come era prescritto nel Regolamento sin qui vigente, il Rettore, i presidi e i direttori usciti di ufficio non mi parve nè opportuno, nè utile; potendo pel numero e per la qualità dei suoi membri il Consiglio accademico divenire cagione di ritardi, complicazioni e dissidî.

La necessaria continuità della tradizione amministrativa non può mancare, in quanto che il Rettore, i presidi e i direttori quasi mai cadono d'ufficio e si rinnovano tutti contemporaneamente.

La direzione e la vigilanza didattica di ciascuna Facoltà rimane affidata al Preside, per la nomina del quale ho conservato il sistema della terna proposta dalla Facoltà.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Preside è assistito dal Consiglio di Facoltà.

Circa la costituzione del Consiglio di Facoltà, ho mantenuto fermo il concetto della legge, secondo il quale esso è costituito dei professori ordinari e dei dottori aggregati colà dove tuttora esistono, poichè anche questi, come opportunamente riconobbe il Consiglio di Stato, sono un elemento costitutivo della Facoltà.

Ma se così deve per legge essere costituito il Consiglio di Facoltà, non è men vero che la condizione fatta, man mano, dalla necessità degli studî e dall'uso ai professori straordinari, come agli incaricati e ai liberi docenti, non consente che essi rimangano estranei ad ogni atto delle Facoltà. Non contraddice nè alla lettera, nè allo spirito della legge, che in determinati casi e per determinate questioni possano essere invitati alle adunanze ed avervi voto deliberativo i professori straordinari, ovvero gli straordinari e gli incaricati, ovvero con questi anche due rappresentanti dei liberi docenti designati per elezione dai colleghi.

Questo concetto ebbe il pieno suffragio così dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, come dal Consiglio di Stato.

E coerentemente agli stessi concetti, è disposto che l'assemblea generale dei professori non si componga soltanto dei professori ordinari e straordinari, ma altresì degli incaricati, dei dottori aggregati e delle rappresentanze dei liberi docenti.

Circa la nomina degli insegnanti ufficiali ho creduto opportuno dichiarare espressamente che ai posti di professore ordinario si provvede per concorso, per trasferimento, per nomina a termini dell'articolo 69 della legge e per promozione dei professori straordinari.

A serî dubbî ha dato luogo la questione della promovibilità dei professori straordinari, essendosi con varî argomenti escogitato un ostacolo di legge. Ma, a prescindere che la condizione dei professori straordinari è ora profondamente diversa da quella contemplata dal legislatore nel 1859, e che una lunga consuetudine ha reso accetto il sistema della promozione, mi sono convinto che esso non contraddice sostanzialmente al voto della

legge. La quale stabilendo che, salvo il disposto dell'articolo 69, niuno possa divenire professore ordinario senza concorso, nulla si fa contro lo spirito suo, quante volte, come appunto si dispone, non siano ammessi alla promozione che gli straordinari nominati per concorso, e si tratti di provvedere alla stessa cattedra e siavi inoltre il parere favorevole del Consiglio Superiore.

Mi è sembrato necessario disciplinare il trasferimento di un professore ordinario da una ad altra Università, consacrando in apposito articolo quella ch'era già una lodevole consuetudine amministrativa, cioè, disponendo che sia necessario non solo l'assenso scritto del professore, per rispetto al principio dell'inamovibilità, ma anche il consenso della Facoltà, alla quale deve essere trasferito, e, nei casi dell'articolo 73 della legge 13 novembre 1859, l'avviso del Consiglio Superiore. Ad evitare poi che di siffatti trasferimenti si possa abusare, eludendo e vulnerando il principio che la nomina pel concorso rappresenta la regola e gli altri sistemi l'eccezione, ho vietato il passaggio ad una diversa Facoltà e per cattedre non strettamente affini.

Quanto alla nomina dei professori straordinari, è ormai universale il voto che essa non avvenga per libera scelta del Ministro, a cui ne dà potere l'articolo 89 della legge Casati.

Furono, a tal uopo, presentati appositi progetti di legge. Certo non è contrario ai principî del nostro diritto pubblico che il potere esecutivo stabilisca, con una norma regolamentare, di non procedere alla nomina senza avere inteso il giudizio di una Commissione chiamata ad esaminare i titoli dei varî aspiranti.

Credo anch'io, che il sistema del concorso rappresenti sempre la miglior garanzia di imparzialità e di giustizia.

Senonchè, adottando questo sistema, non ho potuto non attenermi alla esplicita e tassativa disposizione dell'articolo 89 della legge, secondo la quale i professori straordinarî devono essere scelti indistintamente fra i dottori aggregati o i privati insegnanti; nè può derogarsi a questa regola che in favore di coloro, ai quali sia applicabile il disposto dell'articolo 69 della legge o che siano riusciti eleggibili in un concorso per ordinario.

Dallo speciale concorso ho ritenuto che si possa derogare soltanto nel caso, in cui trattisi di nominare lo straordinario in base ad un concorso per ordinario della stessa materia, bandito per altra Università.

Dinanzi poi al preciso disposto dell'articolo 90 della legge, ho dovuto mantenere la norma per la quale il professore straordinario è nominato per un solo anno; ma ho temperato la regola stessa, disponendo che la riconferma per ciascun anno successivo avvenga senz'altra condizione, a meno che il Consiglio della Facoltà, con parere motivato, non proponga diverso provvedimento.

***

Un' altra materia, che reclamava più precise discipline regolamentari, è quella degli incarichi. All'uopo è anzitutto disposto che, verificandosi la vacanza d'una cattedra, il Consiglio di Facoltà debba proporre al Ministro, dentro un mese, o il provvedimento definitivo o il conferimento di un incarico; decorso il qual termine provvederà il Ministro, udita la Giunta del Consiglio superiore.

Affinchè poi nella assegnazione degli incarichi non possa farsi luogo ad inopportuni riguardi personali, ho creduto conveniente di stabilire fra le persone stesse già designate dal Regolamento vigente un ordine tassativo di preferenza, che risponde allo spirito della legge, siccome fu riconosciuto dal Consiglio di Stato.

Sono posti in primo luogo i dottori aggregati ed i liberi docenti, siccome quelli i quali, per la loro posizione nel Corpo universitario, sembrano meglio indicati ad assumere un ufficio, che può riuscire utile palestra e proficuo esperimento delle loro attitudini.

D'altra parte deve desiderarsi che i professori ufficiali vengano quanto meno è possibile distratti dal rispettivo insegnamento, al quale è loro preciso dovere di consacrare tutte le forze. Affinchè poi non si verifichino ingiustificate intrusioni nell' insegnamento superiore, ho stabilito che l'incarico possa essere dato ad estranei, solo quando siavi ragione di escludere così i dottori aggregati e i liberi docenti, come i professori ufficiali, o quando trattisi di persone, a cui possa applicarsi l'articolo 69 della legge.

Ad evitare infine che per utilità personale degl'incaricati, quali essi siano, possa l'incarico stesso essere perpetuato con danno degli studî, ho disposto che per le materie costitutive e fondamentali delle Facoltà debbasi provvedere alla nomina del titolare entro un anno dalla vacanza, e per le altre materie possa bandirsi il concorso, sempre che se ne riconosca l'opportunità, udito il Consiglio Superiore.

***

Gravissimo argomento è quello del modo di costituire le Commissioni pei concorsi e per le promozioni; perchè da esso può in molti casi dipendere la buona scelta del personale insegnante universitario, e quindi tutto l'avvenire dei nostri studî superiori.

Non è meraviglia adunque che ogni via sia stata tentata, e che i progetti siansi moltiplicati, mentre nessuno di essi potè mai raccogliere unanime consenso.

Il sistema stabilito dal Regolamento del 1890, secondo il quale la Commissione è formata in base al voto di tutte le Facoltà a cui appartiene la cattedra, teoricamente può ritenersi accettevole, ma nella pratica ha dato luogo a non lievi inconvenienti, come dimostra il numero notevole dei concorsi annullati, e il lungo ed ingrato seguito di recriminazioni e di dubbî, che la maggior parte dei concorsi lascia dietro di sè.

Per tacere dei varî modi onde può venire turbata la schietta manifestazione del voto nelle Facoltà, è evidente che il sistema elettivo fallisce, sempre quando nell'agone scientifico la serena lotta per la ricerca del vero sia degenerata in una competizione di scuole o di persone.

Cercai di sperimentare un sistema misto stabilendo con ordinanza dell'ottobre scorso, che si dovesse sorteggiare la maggioranza della Commissione tra i dieci proposti dalla Facoltà, con l'evidente proposito di evitare gli scopi interessati delle preparazioni elettorali. Il sistema fu variamente giudicato: trattasi di una materia, da cui è assai difficile, per non dire impossibile, escludere ogni forma d' inconvenienti.

Ho attentamente esaminato tutte le obiezioni messe avanti dai Corpi consultivi e dalle persone più competenti intorno ai varî metodi esperimentati o proposti. Tutto considerato, mi è parso miglior consiglio di ritornare al testo preciso della legge, unendovi però altre garanzie rispondenti ai fini del concorso

La legge dispone che le Commissioni giudicatrici dei concorsi siano nominate dal Ministro fra le persone di più riconosciuta perizia scientifica ed esperienza didattica; ciò che sostituisce alla irresponsabilità dei molti, la diretta, piena e palese responsabilità del Ministro. Allo stesso modo son pur nominate direttamente dal Ministro altre Commissioni, che per il loro carattere tecnico e per l'importanza del giudizio non son certamente da meno delle Commissioni per i concorsi universitari.

Gl'inconvenienti, a cui può dar luogo questo sistema, trovano un efficace ed opportuno rimedio preventivo in una forma nuova e complementare di giudizio, che accresce importanza e vigore al concorso, chiamando in causa l'interesse scientifico e la competenza delle Facoltà, con un potere certamente più apprezzabile, confacente ed utile di quello che veniva loro assegnato dai sistemi precedenti.

Tutti i professori ordinari della disciplina sono chiamati a designare per iscritto e con voto motivato, prima che la Commissione sia convocata, quel concorrente che a loro giudizio sia il più meritevole di coprire la cattedra. Io confido che questo provvedimento sarà fecondo di ottimi risultati.

Ho inoltre più esattamente disciplinata la procedura dei concorsi, facendo tesoro dei dettami della esperienza. Fra le nuove disposizioni meritano di essere segnalate quella che riconosce e

regola il diritto di ricusazione dei commissari, e quella che eleva a sette decimi dei punti complessivi il punto minimo per la eleggibilità.

Accogliendo voti reiteratamente ed autorevolmente espressi, ho tolta la disposizione contenuta nel Regolamento vigente, che sottrae al giudizio di eleggibilità coloro che nell'ultimo quinquennio siano stati dichiarati eleggibili, limitando questa prerogativa ai soli professori ordinari della stessa materia.

Per accertare poi che negli eleggibili al merito scientifico vada congiunta la indispensabile attitudine didattica, ho stabilito che la Commissione giudicatrice debba assoggettare ad una prova orale tutti coloro che non comprovino almeno un triennio d'insegnamento universitario a qualsiasi titolo; e possa anche, sempre se lo creda opportuno, assoggettare a questa prova tutti indistintamente i candidati.

Fermo il principio che il risultato del concorso vale soltanto per la cattedra nel relativo bando indicata, ho tuttavia ammesso che possa valere anche per la nomina a straordinario della stessa materia vacante in altre Università, ma solo per un anno dalla data della relazione, e non oltre il terzo eleggibile, e quando siavi il parere favorevole della Facoltà.

La promozione dei professori straordinari è circondata da tutte le garanzie che possono essere richieste, per constatare la loro operosità scientifica, dopo tre anni almeno di non interrotto insegnamento, giusta il parere di apposita Commissione. Ma, per quanto sia indispensabile sottoporre questi passaggi alle più rigorose prove, mi è parso equo temperamento ammettere che il professore straordinario, dopo tre anni di lodevole insegnamento, possa esser promosso, in seguito a voto della Facoltà, senza ulteriore giudizio, quando nel frattempo abbia preso parte ad un concorso per ordinario, e sia riuscito fra i primi tre eleggibili.

***

Nel capitolo quarto è regolata l'abilitazione alla libera docenza, con notevoli innovazioni intese ad accrescere, nei limiti consentiti dalla legge il rigore della sua concessione, la sua importanza, lo svolgimento e gli effetti, evitando nel miglior modo possibile le varie difficoltà e le abituali diffidenze, tra le quali ha talvolta funzionato rispetto all'insegnamento ufficiale.

Sorse questione in seno al Consiglio superiore intorno alla possibilità di dare il titolo di professore a liberi docenti. La principale ragione addotta è che, avendo molte leggi dello Stato conferito con tale titolo diritti e prerogative di sola spettanza degli insegnanti ufficiali, potrebbe nascere dubbio che le stesse attribuzioni appartengano ai liberi docenti.

Nel testo del Regolamento la questione non è toccata, per il fatto che io mi attenni, anche in questa parte, all'espressione precisa della legge; ma è bene osservare che la temuta confusione nè può facilmente avvenire, nè può essere giusto motivo di un divieto, che toglierebbe ai liberi docenti un titolo ormai reso comune dagli ordinamenti vigenti e dalle consuetudini agl'insegnanti di ogni grado e categoria.

Non è dato negare che anche pei liberi docenti deve dirsi, come pei professori straordinarî, che l'importanza delle loro funzioni è, al presente, di gran lunga maggiore di quello che non fosse al 1859 nella mente del legislatore.

Le stesse vicende della scienza e degli studî hanno sempre più collegata la libera docenza alle funzioni di Stato nella vita universitaria.

In grazia della libera docenza si formano e si temprano alle alte esigenze della cattedra i giovani, che spesso lo Stato presceglie a suoi professori ufficiali. Per essa le nuove discipline, nel continuo progredire della specializzazione scientifica, trovano cultori volenterosi, che le cimentano alla prova, donde esse usciranno più tardi per aggiungersi ai nuovi ordinamenti statuali. Per essa i giovani, che lo Stato convita nelle sue Università, rinvengono occasioni e guida a studî, che lo Stato non offre, o mezzi sia di apprendere più proficuamente, nella maggiore intimità che ispirano insegnanti più prossimi agli studenti per l'età, sia di vedere e sperimentare in adunanze meno ampie di quelle che circondano le cattedre ufficiali: e lo Stato ne risente questi benefizi, senza accrescere le sue spese, per stipendi, pensioni, creazione di cattedre parallele o di laboratorî.

D'altra parte i professori liberi, insegnando nelle medesime aule, ai medesimi giovani, coi medesimi dritti, coi medesimi obblighi e responsabilità, fanno realmente parte della grande famiglia universitaria.

Così essendo, se sarebbe illogico il presumere che il loro titolo debba, per l'effetto di tutte le prerogative ammesse dalla legge, essere equiparato a quello degli insegnanti ufficiali, non sarebbe, d'altra parte, nè legittimo, nè equo il disconoscere ch'essi possano fregiarsi, per quanto ha tratto all'esercizio delle loro funzioni ed ai rapporti quotidiani della vita, di quel titolo di professore, che è la naturale designazione del loro ufficio, e del quale non illegittimamente si onorano anche gli incaricati di corsi universitari, quantunque anche per essi la legge Casati non lo riconosca espressamente.

A questi concetti fu certamente informata la disposizione che il ministro Gianturco ebbe a dare nel gennaio del 1897, con la quale, sanzionando un'antica e lodevole consuetudine, venne disposto che i liberi docenti siano designati nell'annuario e negli orari delle Università con la qualifica di professori.

Conforme ai voti espressi dal Consiglio Superiore, è stabilito che non possa aspirare alla libera docenza chi non sia laureato, e almeno da due anni, salvo al Consiglio Superiore di ammettere, in via eccezionale, titoli equipollenti alla laurea. È poi mantenuto fermo il principio che la libera docenza valga soltanto per l'Università, per la quale è concessa; ma il libero docente può essere autorizzato ad impartire il suo insegnamento in altra Università, sentito il parere della Facoltà, presso la quale chiede di essere trasferito.

Con un'interpretazione consentita dall'articolo 100 della legge Casati, viene tolta una sorgente di dubbî e controversie, stabilendo in modo conforme ai progressi della scienza ed alle conseguenti esigenze dell'insegnamento, che l'abilitazione alla libera docenza può esser data anche per quelle parti di materia insegnata a titolo pubblico, le quali abbiano già aquistato una sufficiente autonomia. Il giudizio è naturalmente devoluto al Consiglio superiore, cui spetta in ogni caso ricevere la domanda di abilitazione, per dare il suo parere consultivo. Questo non si presume favorevole, ove non sia dato a maggioranza di due terzi dei consiglieri presenti.

L'incarico di scegliere la Commissione giudicatrice della libera docenza per esami si è voluto dare alla Giunta del Consiglio superiore, trattandosi di una semplice designazione di persone e non di un giudizio di merito; evitando così pregiudizievoli ritardi. Il provvedimento della Commissione stessa è reso più determinato e più preciso, sempre a tutela degli aspiranti, che, col sistema attuale, hanno visto spesse volte trascorrere intieri anni, senza raggiungere alcun risultato.

Infine per l'applicazione dell'articolo 104 della legge è disposto che la decadenza comminata da detto articolo sia pronunziata dal Ministro, con decreto motivato, su proposta del Rettore, udito il Consiglio di Facoltà e l'interessato nelle sue deduzioni.

***

Per ciò che riguarda gl'insegnamenti e i corsi universitarî, il nuovo Regolamento dispone che su proposta delle Facoltà e udito il Consiglio superiore, possono istituirsi nuove cattedre, quando l'utilità scientifica e didattica lo consiglino; a queste cattedre però si provvederà di regola soltanto con incaricati: la Facoltà potrà tuttavia proporre che sia indetto il concorso per straordinario; ma anche in questo caso dovrà essere udito il Consiglio superiore.

Inoltre un corso potrà essere sdoppiato, nominandosi un incaricato accanto al titolare, quando annoveri un eccessivo numero d'inscritti, ovvero sia comune a Facoltà o a Scuole diverse, per guisa che l'insegnamento debba prefiggersi varî scopi. Anche per questo provvedimento dovrà sentirsi l'avviso della Facoltà e del Consiglio superiore; nel primo caso però l'incarico non potrà ma essere affidato al professore ufficiale.

Per garantire vie maggiormente che in questa delicata materia degli incarichi le considerazioni personali non abbiano a prevalere sugli interessi veri della scienza e della scuola, è stabilito che ogni anno il Ministro debba comunicare al Consiglio superiore l'elenco degli insegnamenti da affidarsi per incarico in tutte le Facoltà, per le proposte che quel consesso stimerà opportune, allo scopo di eliminare il troppo e il vano.

Circa i corsi liberi, a risolvere non pochi dubbî, cui dan luogo le vigenti disposizioni, li ho distinti in tre categorie, cioè: pareggiati ai corsi ufficiali e con gli stessi effetti legali; parziali e non pareggiati; complementari. L'assegnazione alle diverse categorie è fatta dal Consiglio superiore.

Ho infine creduto necessario di stabilire che ai corsi possono assistere di regola soltanto gli inscritti; che però il Consiglio accademico, su proposta e col consenso dell'insegnante, possa dichiarare un corso aperto al pubblico. Per questo punto è da notare che il vigente Regolamento non contiene alcuna espressa disposizione: solo da due articoli di esso può indursi che i corsi normalmente sono pubblici, e solo in via di eccezione possono essere riservati ai soli inscritti. Secondo il voto del Consiglio superiore, sull'esempio delle Università estere, è dichiarato espressamente, che, per regola, siano ammessi a frequentare i corsi i soli inscritti, e che i corsi aperti al pubblico siano invece l'eccezione.

***

Importanti innovazioni si contengono nel capo sesto, che contempla i diritti e i doveri degl'insegnanti.

In primo luogo, confermando una norma stabilita nella legge, mi sono studiato di rendere più efficace una disposizione già contenuta nel Regolamento vigente, determinando che ogni professore ordinario e straordinario o incaricato debba presentare non più tardi del 15 giugno il programma del corso pel prossimo anno scolastico. Richiamando poi in vigore un'opportuna disposizione della legge, viene disposto che egli debba presentare nello stesso termine anche il programma degli esami.

Il programma di esame di un corso ufficiale vale anche pei liberi docenti, che tengono corsi pareggiati o parziali sulla stessa materia; altrimenti il libero docente dovrà redigere il programma di esame di quell'insegnamento privato, che non abbia nella stessa Università un corso ufficiale corrispondente.

Il programma di esame intende a costituire una più sicura e costante guida pei docenti e pei discenti; serve a raccogliere come in una media la tendenza di alcuni professori a dettare corsi monografici e l'obbligo, non sempre attuabile, che i giovani siano preparati nell'intiera materia; aiuta la libera docenza, rendendo necessaria entro certo limiti la frequenza al corso libero in aggiunta al corso ufficiale; infine (e sembra questo il vantaggio massimo) gioverà ai fini della disciplina universitaria, creando nei giovani un interesse contrario alla vacanza.

Quanto ai programmi dei corsi liberi, assecondando un voto reiterato ed unanime, ho disposto che siano presentati entro il mese di marzo: in tal modo viene reso possibile che il Consiglio superiore li approvi nella sessione di primavera, mentre, col sistema vigente, l'approvazione dei programmi avviene nella sessione autunnale, ed è comunicata ai privati insegnanti quando già l'anno scolastico è incominciato.

L'articolo 74 risolve una questione che grandemente interessa la privata docenza. Per le materie sperimentali è sommamente difficile che i liberi docenti si provvedano con mezzi propri di tutto il materiale necessario per osservare e sperimentare. D'altra parte si obietta, e fu osservato anche nel Consiglio superiore, che i nostri stabilimenti scientifici sono appena adeguati alle necessità dell'insegnamento ufficiale, ed affatto inadeguate sono poi le rispettive dotazioni; che i direttori degli stabilimenti ne sono anche i responsabili; che non si può quindi obbligarli a porre il materiale scientifico a disposizione di chi può non godere la loro intera fiducia.

Ma non meno grave è l'osservazione che, le collezioni e i musei essendo proprietà dello Stato, non è giusto negare in modo assoluto che se ne possano servire, entro i possibili limiti, anche altri insegnanti, che lo Stato riconosce ed autorizza. Aggiungasi che siffatto divieto stabilisce una grande disparità fra coloro stessi che fanno corsi liberi della stessa materia, a beneficio di quelli che siano assistenti o coadiutori dei professori ufficiali.

Un equo temperamento credo di aver trovato, disponendo che i professori titolari di cattedre sperimentali e i direttori di istituti scientifici o laboratorî procureranno, con opportune guarentigie, di provvedere ai liberi docenti della rispettiva materia quei mezzi necessari ai loro insegnamenti, che possano essere forniti senza nuocere all'andamento dei corsi ufficiali od alla conservazione del materiale e senza aggravio delle dotazioni, potendo far concorrere a tali esigenze qualche parte delle somme riscosse per tasse di laboratorio.

La legge non dichiara se i professori ufficiali e coloro che ebbero l'abilitazione alla privata docenza possano tenere uno ovvero più corsi liberi.

Vero è che l'articolo 93 della legge permette ai professori ordinari e straordinari di dare, nella Facoltà cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi s'insegnano o nelle affini; ma è evidente che ciò costituisce un titolo generico di abilitazione non il dritto di fare contemporaneamente un numero qualsiasi di corsi, che, nell'interesse dell'insegnamento, devono sottostare ad opportuna regola, per stabilirne le modalità e i limiti.

D'altra parte è giusto pensare alla tenuità degli stipendî e al bisogno che possono avere parecchi professori di utilizzare il loro tempo libero e il proprio sapere: la convenienza di non porre eccessivo limite all'esercizio di questo dritto è specialmente evidente nei rapporti con quei professori che tutta hanno dedicata l'opera loro all'insegnamento, abbandonando l'esercizio professionale.

A risolvere ogni dubbio e ad eliminare gl'inconvenienti finora sperimentati, senza alcun grave turbamento delle abitudini e degl'interessi esistenti, è disposto che ogni abilitazione alla libera docenza conferisce il diritto di tenere un solo corso sulla materia per cui fu conseguita; che coloro che hanno conseguito più abilitazioni alla libera docenza, come pure i dottori aggregati, non possono tenere più di due corsi liberi; che il professore ordinario o straordinario non può dare più di due insegnamenti liberi, ed uno solo se ha un incarico; che infine l'incaricato non può dare che un solo corso libero.

***

Le norme onde sono ordinate le iscrizioni ai corsi liberi mirano altresì ad eliminare gli abusi finora riscontrati: nel miglior modo e nella maggior misura, che può ritenersi consentita dalle disposizioni legislative vigenti.

Risolvendo inoltre una questione sorta sotto l'impero del vigente Regolamento, viene disposto che gli aiuti, coadiutori, assistenti e preparatori di ruolo possano liquidare le quote d'iscrizione per i soli corsi liberi parziali o complementari, negandosi loro la retribuzione, quando il corso sia pareggiato, e cioè rappresenti una duplicazione di quello del professore ufficiale dal quale dipendono.

Con queste disposizioni conformi ai voti del Consiglio superiore, mentre si toglie di mezzo il pericolo di abusi, viene tuttavia lasciato un campo più che sufficiente all'attività degli insegnanti.

Il numero delle lezioni può essere considerato come il corrispettivo dei diritti e dei compensi che lo Stato attribuisce agli insegnanti. Per quanto possano essere varie l'importanza e l'esten-

sione delle materie e dei programmi, non riesce meno possibile ed utile fissare un limite minimo di lezioni, salvi, ben s' intende, i casi che possano dar luogo a regolari supplenze.

Si è più volte deplorato il diffondersi di un'opinione, che farebbe credere ad una crescente, abituale negligenza dei professori universitari, specialmente nell'uso di un' eccessiva libertà, sia nel cominciare i loro corsi accademici, che nel proseguirli e compierli.

Chi non conosce la mirabile attività dei nostri Atenei facilmente può essere indotto a generalizzare alcuni casi speciali, che sono più in evidenza per l'alta posizione dell'insegnante universitario ed anche pei ragguardevoli uffici, a cui egli spesso è chiamato.

Tuttociò rende più chiara ed indiscutibile, nell' interesse stesso dei Corpi accademici, l'opportunità dell'articolo 87, che stabilisce l'obbligo di dare non meno di tre lezioni per settimana, e toglie validità ai corsi, nei quali non siano impartite almeno 50 lezioni.

A questa disposizione fa riscontro l'articolo 77, che stabilisce l'ordine, la forma e la misura dei congedi, facendo obbligo al Rettore di trasmettere al Ministero un elenco mensile delle assenze e dei congedi, come vi fanno riscontro tutte le nuove disposizioni relative all'apertura dell'anno accademico, alla sua durata ed alle vacanze.

Al dovere che i professori hanno d'intervenire alle assemblee, ai Consigli ed alle Commissioni di cui facciano parte, è aggiunto quello di non declinare, senza gravi e giustificati motivi, gli uffici accademici; dei quali si conserva la responsabilità, sinchè non siasi provveduto alla sostituzione.

***

Coerentemente alle ragioni esposte, ho creduto necessario dichiarare che, per gli effetti della sanzione di legge, debbono essere considerate come casi d'insubordinazione tanto le assenze non giustificate, quanto l'inosservanza alle disposizioni emanate dall'Autorità universitaria, salvo il diritto di reclamo, ed altresì tutte quelle manifestazioni, siano fatte dentro o fuori delle Università, per le quali venga da qualche insegnante offeso il dovere permanente del rispetto verso le superiori Autorità e particolarmente verso quelle, che, in ciascun Ateneo, sono chiamate a rappresentarvi i poteri della legge e dello Stato.

Importa sommamente alla missione ed al decoro dell'alto insegnamento che non siano mai, in nessuna forma, con qualsiasi pretesto, scambiati o confusi i diritti della libera discussione con la pretesa di una libertà, che possa sorpassare impunemente ogni limite di doverosi riguardi, convertendola in un odioso privilegio.

Ciò è tanto più deplorevole, inquantochè non senza ragione si è pensato e detto che i disordini universitari non sempre trovano nella condotta di tutti i professori l'ostacolo e la repressione, che meritano.

Come infatti pretendere dagli studenti l'osservanza delle discipline regolamentari e il rispetto alle Autorità universitarie, quando l'esempio della subordinazione possa venir meno per opera degli stessi maestri?

Nè dicasi che non si ha dritto di colpire manifestazioni, che avvengano fuori delle aule scolastiche. Nessuno può onestamente sostenere che chiunque professi pubblico insegnamento, e più specialmente chi abbia voluto occupare una cattedra nelle Scuole dello Stato, possa esimersi da ogni forma di rispetto gerarchico, fuori del tempo e luogo in cui egli esercita la sua funzione. Più alto è l'ufficio e più cresce questo dovere, che è una della forme elementari e indiscutibili, in cui si traduce il rispetto permanente verso il principio di autorità. In nessun modo ciò può limitare l'assoluta indipendenza scientifica e didattica.

L'articolo 106 della legge Casati per la sua generica locuzione lasciò più volte incerta la funzione disciplinare del Consiglio superiore, dando luogo a indulgenze che furono aspramente discusse. Il bisogno di opportuno specificazioni era universalmente sentito per raggiungere i fini stessi della legge, ma furono da me limitate ai pochi casi, che offrivano maggior ragione di pronto e sicuro provvedimento.

Fermamente credo e spero che queste disposizioni, se riusciranno invise a chi possa aver ragione di temerne, avranno invece il plauso di tutti coloro, che davvero hanno a cuore l'avvenire dell' Università italiana.

***

Per conciliare equamente i vari interessi relativi al modo di regolare le iscrizioni ai corsi, ho poi disposto che il Consiglio di Facoltà rediga ogni anno per l'anno successivo l'elenco dei corsi liberi della Facoltà, quello dei corsi professati a qualunque titolo nell'Università, che possono ritenersi di coltura generale per gli studî della Facoltà stessa o Scuola; nonchè l'elenco di tutte le discipline che siano professate a qualunque titolo nell'Università, e che possono ritenersi per la Facoltà di speciale importanza. Nel primo elenco il giovane potrà scegliere i corsi liberi, nel secondo i corsi liberi e le materie d'esame a complemento di quelle prescritte nei Regolamenti speciali. Tali elenchi, sui quali gli insegnanti interessati potranno fare le loro osservazioni, saranno trasmessi al Ministero, che li approverà o li modificherà, udito il Consiglio superiore.

Se poi un giovane vorrà iscriversi ad un corso non indicato in questi elenchi, ne farà domanda al preside della Facoltà o direttore della Scuola, dichiarando l'intento speciale o generale di coltura, per cui intende prendere tale iscrizione: contro la decisione del preside o del direttore potrà ricorrere al Rettore.

Ho infine creduto opportuno di conservare la cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico; ma rendendola facoltativa. Non accettabile mi parve la proposta d'abolirla; tuttavia devesi riconoscere che la sua ripetizione annuale può riuscire inopportuna o non essere ugualmente desiderabile in ogni Università. Credetti quindi più saggio partito lasciare che il Consiglio accademico deliberi intorno alla opportunità di codesta cerimonia.

Per tutto ciò che concerne la immatricolazione degli studenti e uditori, le iscrizioni ai singoli corsi, il passaggio dall'una all'altra Facoltà e dall'una all' altra Università, mi limito a segnalare le principali innovazioni.

Libero lo studente di distribuire entro certi limiti, come meglio reputa, il suo piano di studî, di scegliere i corsi obbligatorî e quelli complementari che preferisce, di scegliersi altresì il professore che meglio desidera; ma egli deve ogni anno presentare domanda d'iscrizione ai corsi che intende frequentare; e i Regolamenti di Facoltà stabiliscono il numero minimo dei corsi obbligatorî, che ogni studente deve seguire perchè l'anno di studî sia valido. Nelle Facoltà in cui siano stabiliti diversi gradi non potranno darsi gli esami di un grado senza aver superati quelli del grado precedente; sistema conforme a ripetuti, insistenti voti, dal quale è sperabile che venga un più acuto sprone alla frequenza delle scuole e allo studio, togliendo il gravissimo inconveniente della possibilità di accumulare all'ultimo anno tutti o il maggior numero degli esami.

Non v'ha dubbio che le leggi consentono la distribuzione degli esami per gradi, come non credo che possa dubitarsi dell'utilità delle nuove disposizioni, finchè altrimenti il potere legislativo non provveda ad una più radicale riforma, specie se vorrassi adottare il sistema degli esami di Stato.

***

Meritano di essere in particolar modo ricordate le nuove disposizioni per cui gli esami speciali possono anche essere ordinati per gruppi di materie strettamente affini, secondo le determinazioni dei Regolamenti di Facoltà; ed è confermato il principio che ogni esame speciale versi su tutta la materia contenuta nel rispettivo programma approvato dalla Facoltà, quando anche l'insegnante ne abbia svolta solamente una parte; è dichiarato che lo studente o

uditore ha diritto di sostenere l'esame su tutte le materie, alle quali si è iscritto, anche se trattisi d'un corso complementare non necessario pel conseguimento della laurea o del diploma; è determinato espressamente a favore dei dottori aggregati e liberi docenti, che hanno effettivamente insegnato nell'anno scolastico, un diritto di preferenza nel far parte delle Commissioni esaminatrici; diritto che già era stato riconosciuto loro da apposita circolare del Ministro Baccelli.

Infine, per rispondere con una disposizione generale ad un complesso di bisogni e domande, che sogliono dar luogo a malumori e ad agitazioni della studentesca, si sono autorizzati i Consigli accademici a concedere esami suppletivi per quegli studenti, che possano giustificare la loro mancata partecipazione alle sessioni ordinarie. Le domande saranno caso per caso esaminate dalle Facoltà, che possono meglio conoscere i rispettivi studenti e sono più direttamente interessate all'esatta osservanza degli obblighi scolastici. Anche questa norma mi è parsa un equo temperamento, che diveniva più opportuno dopo le nuove disposizioni, con cui è provveduto all'ordinamento degli esami.

Per eliminare dubbi ed abusi, che sono stati possibili col regime attuale ed a cui erasi variamente provveduto nelle varie Università, è stabilito che lo studente non possa iscriversi ad un numero di corsi liberi, che, agli effetti delle quote da pagarsi ai professori, superi l'importo della tassa d'iscrizione, e che in ogni caso non possa iscriversi a corsi liberi per un numero di ore settimanali superiori alle trenta; viene confermato il principio sancito dalla legge, che per ogni materia obbligatoria lo studente possa iscriversi o al corso ufficiale o a quello libero pareggiato; è disposto che nessuno studente possa iscriversi durante lo stesso anno scolastico a più di due corsi della stessa materia; ed è infine dichiarato che l'iscrizione ad un corso libero non dia luogo a retribuzione per l'insegnante, se non quando il corso sia compreso negli elenchi di cui sopra si è fatto cenno.

Questa limitazione non lede nessun onesto interesse della privata docenza; in quanto che ogni libero docente, che ritenga poter essere il suo corso di utile complemento agli studî di altra Facoltà, può chiederne l'iscrizione negli elenchi di questa, e contro il diniego del Consiglio di Facoltà può ricorrere al Ministro.

***

Per le tasse scolastiche mi sono in massima attenuto alle disposizioni ora vigenti, solo introducendo alcune norme amministrative consigliate dall'esperienza, per guarentire l'esatta gestione dei fondi costituiti dalle sopratasse d'esame e dai diritti di segreteria.

Egualmente, per la tutela della disciplina universitaria, poco si aggiunge alla legge Casati, che in questa parte è abbastanza diffusa e precisa.

Ho tuttavia creduto di dover mantenere il principio, già ammesso nel vigente Regolamento, secondo il quale, quando trattisi di disordini che riguardino tutta l'Università, le pene di terzo e di quarto grado (sospensione dagli esami per una o due sessioni, esclusione temporanea dall'Università) sono applicate dal Consiglio accademico, anzichè dalle Facoltà, essendo indispensabile che in questi casi un unico criterio presieda all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Come omaggio al dritto di difesa ho consacrato nel Regolamento la lodevole consuetudine, secondo la quale l'applicazione delle pene (ad eccezione dell'ammonizione), deve essere preceduta dalla discolpa dell'imputato.

Pel caso di disordini, che non riguardino soltanto uno o più corsi, ma presentino maggiore estensione, sì da compromettere l'ordine di un Istituto o di tutta l'Università, è lasciata facoltà al Rettore di ordinarne la chiusura.

A maggior tutela dell'ordine, è inoltre disposto che il Rettore, udito il Consiglio accademico, possa prolungare la chiusura fino ad otto giorni, e che il Ministro possa prorogarla oltre questo termine. Che se la chiusura dell'Università durerà oltre i trenta giorni, s'intenderanno, senz'altro, soppresse le sessioni di esame di quell'anno.

Confermando principî della legge comune, è stabilito che il Rettore si accordi con l'Autorità politica per ristabilire l'ordine turbato, quando i mezzi a sua disposizione non bastino, e deferisca al potere giudiziario gli autori di reati commessi dentro il locale universitario.

Ma io spero e confido che più e meglio di qualsiasi sanzione universitaria valgano a togliere per sempre dalle nostre Università l'onta ed il danno di frequenti, periodici tumulti il complesso dei nuovi provvedimenti destinati a migliorare la condizioni degli studî, nonchè l'animo generoso dei giovani, a cui beneficio sono rivolti; mirando il nuovo regime ad evitare uno stato di fatto, che potè qualche volta offrire occasione ai disordini.

Molto, per non dir tutto, dipende dalle prudenti, affettuose cure delle Autorità accademiche e degl'insegnanti, dalla loro cooperazione e personale assistenza. I giovani accettano volentieri anche un regime più severo, che non sia loro imposto con la presunzione della loro volontà ribelle, bensì come prova di un più alto dovere, di una maggiore abnegazione, di un vero e profondo desiderio del loro bene. Il sapere che chi li dirige, li ama e li comprende, e sa e vuole trattarli con spirito egualmente fatto di giustizia e di benevolenza, fu sempre il più efficace fattore della disciplina.

Certo è che negl'Istituti universitari, in cui per la natura degli studî, o per le abitudini dei direttori o degl'insegnanti, maggiore è la convivenza di essi con gli studenti, il lavoro si fa più intenso, continuo, spontaneo, ed il contagio del disordine raramente è riuscito a penetrarvi. Nè io so astenermi dal trarre lieti auspicî dal lungo periodo di operosa tranquillità, da cui sono state accompagnate le riforme da me intraprese.

***

Per quel che concerne i posti di perfezionamento agli studî, ho introdotto tre modificazioni essenziali al Regolamento vigente.

In primo luogo sono aboliti i posti di perfezionamento all'interno. Data infatti la possibilità del passaggio da una ad altra Università, e considerato che ormai l'elevato livello scientifico di tutte le nostre Università fa sì che gli stessi insegnamenti non presentino più notevoli disuguaglianze nell'una o nell'altra, sono già molti anni che il Ministero ha praticamente abolito i concorsi per posti di perfezionamento all'interno, destinando gli scarsi mezzi finanziari per le sole borse all'estero. La innovazione, dunque, non è che la conferma di una pratica vigente.

In secondo luogo è stabilito che il Consiglio superiore, nella sua sessione di autunno, debba designare le discipline, per le quali si dovrà bandire il concorso, riservandosi per ogni disciplina un solo sussidio.

In ultimo viene tolto l'obbligo ai giovani premiati di presentare una relazione finale al Ministero, sostituendo a questo l'altro obbligo, più praticamente efficace, di far constare periodicamente della loro presenza nella città estera designata pel continuamento degli studî.

Le norme relative alla segreteria riproducono con semplificazioni e miglioramenti le disposizioni vigenti. Si è posta meglio in luce la posizione del direttore e la responsabilità personale di ciascun impiegato. Si è soppresso il posto di economo, conservandone le funzioni e le guarentigie allo scopo di rendere più agevole l'utilizzazione del personale di segreteria, tutto raccolto in unico ruolo. Si sono ridotte a disposizioni regolamentari le norme date già per circolare sul bilancio delle Università; si è provveduto ad una più assidua e piena vigilanza del materiale scolastico; si è disciplinata, a norma di legge, la materia dei dritti di segreteria.

Nelle disposizioni generali è mantenuta a ciascuna Università o Istituto superiore la facoltà di pubblicare in apposito annuario tutte le notizie, che possono interessarne la vita scientifica e la

tradizione; però il Ministero dell'Istruzione dovrà d'ora innanzi pubblicare in separato volume tutti gli elenchi relativi al personale universitario, che adesso sono compresi nell'annuario comune alle altre scuole, e vi aggiungerà tutti quei dati di carattere generale che possono rappresentare non solo lo stato del personale, ma anche lo stato e l'incremento dei servizi, la loro distribuzione, i risultati, e il movimento della spesa e delle tasse.

Ho aggiunto infine alcune disposizioni transitorie, inspirate a ovvie considerazioni di equità e di opportunità.

MAESTÀ!

Altre innovazioni furono richieste e possono essere desiderate per il miglior ordinamento degli studî superiori. La maggiore difficoltà di una riforma regolamentare consiste appunto nel raggiungere lo scopo, senza uscire dai limiti delle leggi esistenti e senza portare soverchio spostamento d'interessi e di sistemi. A ciò non suole pensare chi si pone a discutere coi criterî astratti della dottrina, desiderando le più complete riforme.

Per certi problemi e per talune più essenziali innovazioni, occorre attendere i voti del Parlamento: gravi essendo queste per sè stesse, sono rese ancora più ardue dallo scarso consenso dei competenti e dalla poca luce, che si può derivare dall'esperienza o dai confronti. Il continuare « provando e riprovando » non sarà senza beneficio dell'alta coltura nazionale.

Risolute frattanto tutte le questioni, che reclamavano più solleciti provvedimenti, rispettando i principî consacrati nella legge e meglio ristabilendo l'imperio delle sue provvide e liberali disposizioni, mentre credo di aver dato un notevole impulso al miglioramento degli studî, mi conforta il pensiero di aver anche spianata la via all'invocata riforma legislativa, la quale può rimanere circoscritta ad alcune particolari materie, con speciali disegni di legge, che io spero di poter presto presentare alla Vostra Augusta approvazione.

Il Numero 127 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 25 ottobre 1890;

Riconosciuta la necessità e l'opportunità di modificare le norme contenute nel detto Regolamento;

Sentito del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento generale universitario annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel suddetto Regolamento sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO GENERALE UNIVERSITARIO

CAPO I.

Dell'istruzione superiore e del governo delle Università

Art. 1.

L'istruzione superiore è data nelle RR. Università degli studî e negli Istituti superiori di grado uguale alle Università.

Art. 2.

Sono Istituti superiori universitari agli effetti di questo regolamento:

a) le RR. Scuole d'applicazione per gl'ingegneri;

b) il R. Istituto tecnico superiore di Milano;

c) il R. Istituto di studî superiori, pratici e di perfezionamento di Firenze:

d) la R. Accademia scientifico-letteraria di Milano;

e) le RR. Scuole superiori di medicina veterinaria.

Art. 3.

La direzione e la vigilanza amministrativa delle Università spettano al Rettore, subordinatamente al Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Rettore è assistito dal Consiglio accademico, dai Presidî, dai Direttori delle Scuole, le quali facciano parte integrale dell'Università, e dai Consigli di Facoltà e Scuole, secondo le competenze rispettivamente determinate.

È sempre in facoltà del Ministro disporre ispezioni presso le Università.

Art. 4.

Salve le disposizioni delle leggi speciali, il Rettore è nominato dal Re, ogni anno, fra i professori ordinari, e il suo ufficio è incompatibile con quello di Preside.

Egli può essere riconfermato alla scadenza.

Nei casi d'urgenza, o impedimento, è sostituito dal Preside più anziano, e, in mancanza di Presidi, dal più anziano professore ordinario.

Art. 5.

Oltre alle attribuzioni derivanti dalle leggi, il Rettore:

1.° rappresenta l'Università a tutti gli effetti di legge;

2.° dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio accademico, che egli presiede, e dei Consigli di Facoltà o Scuole; e qualora non creda di poterlo fare, ne informa i Consigli stessi, indicando i motivi, e riferendone al Ministro nei casi di persistente disaccordo;

3.° richiama all'osservanza dei propri doveri quei professori, che con la loro condotta, sia dentro che fuori l'Università, o coi loro scritti, offendano il decoro del proprio ufficio, o diano occasione di pubblico scandalo.

Quando il richiamo verbale o scritto non abbia raggiunto il suo scopo, il Rettore inviterà a pronunziarsi il Consiglio accademico e ne riferirà al Ministro, comunicando gli atti e le deliberazioni per gli ulteriori provvedimenti.

4.° nomina e licenzia gl'inservienti e custodi dell'Università;

5.° approva le proposte di nomina o licenziamento degl'inservienti e custodi dei singoli Istituti, musei, gabinetti e quelli delle collezioni, fatte a lui dai rispettivi Direttori, con rapporti motivati; potrà però, per ragioni disciplinari, procedere direttamente al licenziamento di quelli;

6.° adempie a tutte le altre attribuzioni conferitegli da questo e dai Regolamenti speciali.

Art. 6.

Il Rettore può accordare, anche alle persone non aventi qualità di professori a titolo ufficiale o privato, il permesso di tenere letture scientifiche, non costituenti un corso, nel recinto dell'Università, purchè ciò sia senza danno o incomodo delle lezioni o del servizio universitario in generale.

Il permesso è sempre revocabile.

Art. 7.

Il Consiglio accademico si compone del Rettore che lo presiede, dei Presidi delle Facoltà e dei Direttori delle Scuole annesse alle Università.

Il Consiglio accademico è convocato dal Rettore per tutti quei pareri che egli giudicasse opportuno di chiedere nell'esercizio delle varie sue funzioni e nei casi indicati da leggi, Regolamenti e Statuti di Enti morali

Art. 8.

La direzione e la vigilanza didattica di ciascuna Facoltà appartengono al Preside di essa, il quale è assistito dal Consiglio di Facoltà.

Salve le disposizioni delle leggi speciali, il Preside è nominato dal Re tra i professori ordinari ed emeriti, sopra una terna proposta dal Consiglio di Facoltà.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nei casi d'assenza o d'impedimento, è sostituito dal più anziano professore ordinario.

Art. 9.

Il Preside:

1.° rappresenta la Facoltà e ne presiede il Consiglio;

2.° convoca il Consiglio stesso, o per propria iniziativa o a richiesta del Rettore, o a domanda motivata di tre professori;

3.° vigila sull'andamento degli studî ed esercita l'autorità disciplinare nei limiti di sua competenza, riferendone al Rettore per gli opportuni provvedimenti;

4.° adempie a tutte le altre attribuzioni deferitegli da questo e dai Regolamenti speciali;

5.° trasmette al Ministro, per mezzo del Rettore, le sue annuali relazioni intorno allo stato dell'insegnamento e della disciplina, ed intorno alle provvisioni che crederà necessarie pel migliore andamento degli studî.

Art. 10.

Il Consiglio di Facoltà, per le attribuzioni affidategli dal presente Regolamento, si compone dei professori ordinari e dei dottori aggregati.

Saranno invitati alle adunanze e vi avranno voto deliberativo:

1.° i professori straordinari, nei casi previsti dall'articolo 5 e dagli articoli 8, 68 e 88;

2.° i professori straordinari ed incaricati nei casi previsti dagli articoli 23, 25, 61, 62, 63, 68, 88, 93, 107, 116, 123;

3.° i professori straordinari ed incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti scelti nel modo fissato dall'articolo 11, nei casi previsti dagli articoli 73, 86 n. 3, 88, 102, 104, 115 e 117.

Art. 11.

I due liberi docenti sono scelti ogni anno, entro il mese di giugno, da tutti i liberi docenti, i quali effettivamente insegnino nelle Facoltà e non vi tengano contemporaneamente ufficio di professore ordinario, straordinario o incaricato.

Il Rettore li convoca individualmente otto giorni prima. L'adunanza è presieduta dal più anziano dei presenti, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, e non può, sotto pena di nullità, occuparsi di qualsiasi altro oggetto. L'elezione ha luogo a maggioranza relativa.

I nomi dei due rappresentanti eletti sono designati per iscritto al Rettore.

Se in una Facoltà non vi sono più di due liberi docenti in effettivo esercizio, essi fanno parte, di diritto, del Consiglio di Facoltà.

Art. 12.

Nel Consiglio di Facoltà nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti od affini entro il terzo grado civile.

Art. 13.

Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico e dei Consigli di Facoltà è necessario:

1.° che siano convocati per iscritto tre giorni avanti all'adunanza, con indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi;

2.° che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati. Nel computo per determinare le maggioranza, non si tien conto di quelli che avranno giustificata la loro assenza.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza e valide le deliberazioni, purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre.

Art. 14.

L'assemblea generale dei professori si comporrà di tutti i professori ordinari, straordinari ed incaricati, dei dottori aggregati e delle rappresentanze dei liberi docenti, di cui all'articolo 11, e sarà convocata:

1.° per deliberare e fare proposte dietro invito del Ministro;

2.° per discutere, con l' autorizzazione del Ministro, di speciali interessi dell'Università;

3.° ogni qualvolta il Rettore lo creda opportuno, per affari amministrativi d'interesse speciale.

La convocazione dell' assemblea dei professori sarà fatta dal Rettore.

Capo II.

Degli insegnanti a titolo ufficiale e del personale assistente

—

Art. 15.

Ai posti di professore ordinario si provvede:

1.° per concorso, con le norme del capo seguente;

2.° per trasferimento da altre Università;

3.° in applicazione dell'articolo 69 della legge 13 novembre 1859;

4.° per promozione, in favore dei professori straordinari nominati per concorso, purchè si tratti di provvedere ad una cattedra della stessa materia e sia dato parere favorevole dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Art. 16.

Nel trasferimento di un professore ordinario da una ad altra Università, è necessaria l'adesione scritta del professore e il consenso della Facoltà alla quale dev'essere trasferito, e, nei casi dell'articolo 73 della legge 13 novembre 1859, anche il parere del Consiglio Superiore.

È vietato il passaggio da una Facoltà all'altra diversa e per cattedre non strettamente affini.

Art. 17.

I professori straordinari sono nominati per un anno dal Ministro:

1.° in seguito a concorso fra i dottori aggregati, i liberi docenti, gl'incaricati e coloro che in precedente concorso per ordinario siano stati dichiarati eleggibili;

2.° sulla base di un concorso per ordinario della stessa materia bandito per altra Università ai sensi dell'articolo 43.

Art. 18.

Il professore straordinario sarà riconfermato per ciascun anno successivo senza bisogno di ulteriore concorso, salvo che il Consiglio della Facoltà, con parere motivato, non proponga diverso provvedimento.

Art. 19.

Verificandosi, per qualsiasi causa, la vacanza d'una cattedra, il Consiglio di Facoltà deve proporre al Ministro, entro un mese, od il provvedimento definitivo, o che l'insegnamento sia conferito per incarico.

Trascorso il termine, provvederà il Ministro, udita la Giunta del Consiglio Superiore.

L'incarico deve essere dato in ordine di preferenza:

1.° ad un dottore aggregato o ad un libero docente in effet-

tivo esercizio, tenendo conto del risultato dei concorsi nell'ultimo quinquennio;

2.° ad un professore ordinario o straordinario;

3.° ad uno di coloro ai quali è applicabile l'articolo 69 della legge 13 novembre 1859.

La proposta della Facoltà deve essere motivata.

Per le materie costitutive delle Facoltà, a' sensi dell'articolo 51 della legge 13 novembre 1859, devesi provvedere alla nomina del professore ordinario o straordinario od incaricato non più tardi d'un anno dalla vacanza.

Per le altre materie fondamentali e complementari, designate nei rispettivi Regolamenti speciali, il Ministr o potrà bandire il concorso, quando se ne sia riconosciuta l'opportunità ed udito il parere del Consiglio Superiore.

Art. 20.

Nei casi di prolungato impedimento di un professore, il Rettore dovrà darne avviso al Ministro, il quale potrà o disporre per una regolare supplenza, ovvero autorizzare il professore a completare il corso delle sue lezioni con orario straordinario.

Art. 21.

Chi è stato dichiarato ineleggibile in un concorso per ordinario o straordinario non può essere scelto o riconfermato a incaricato o supplente nella stessa materia.

Art. 22.

Nessuno può avere più di un incarico o di una supplenza.

Colui al quale sia affidato un incarico o una supplenza non può tenere contemporaneamente un corso libero sulla stessa materia.

Art. 23.

Gli aiuti o coadiutori dei titolari di cattedre sperimentali o dimostrative sono nominati dal Ministro su proposta del relativo professore.

Essi sono nominati per un anno e possono essere confermati due volte: le ulteriori riconferme non potranno però aver luogo, se non per ragioni di studi o per meriti didattici riconosciuti dalla Facoltà o Scuola.

Art. 24.

Gli aiuti o coadiutori, subordinatamente al titolare dell'Istituto, hanno la direzione immediata dei servizi a cui sono specialmente addetti; e quando siano dottori aggregati o liberi docenti della materia, possono supplire nelle lezioni il rispettivo professore, o avere il compito di sviluppare una qualche parte dell'insegnamento ufficiale affidato a quest'ultimo, osservata la disposizione dell'articolo 87 (1° capoverso.)

Art. 25.

Gli assistenti ed i preparatori sono nominati per un anno dal Ministro su proposta del professore dal quale dipendono.

Per la loro riconferma in ufficio si applicano le disposizioni dell'articolo 23.

Anche essi, quando siano dottori aggregati o liberi docenti della stessa materia, possono avere le funzioni didattiche previste dal precedente articolo.

Capo III.

Dei concorsi e delle promozioni

Art. 26.

Il concorso per la nomina a professore ordinario è bandito dal Ministro su proposta dei Consigli di Facoltà, o di sua iniziativa.

L'avviso di concorso deve pubblicarsi per tre volte, a brevi intervalli, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e viene affisso in copia all'albo di tutte le Università ed Istituti universitari.

Art. 27.

Entro il termine di quattro mesi dalla prima pubblicazione del concorso, ciascun concorrente deve far pervenire al Ministero, con la sua domanda, un' esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni e con l'indicazione dei principali risultati ottenuti. Le pubblicazioni dei concorrenti saranno presentate, come allegati, possibilmente in un numero di copie bastevole per farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice. Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra essi vi deve essere almeno una memoria originale a stampa, riguardante il ramo di scienza che forma oggetto della cattedra messa a concorso. Per le cattedre di letteratura latina e greca, almeno una memoria deve essere scritta in latino.

Non sono titoli validi le pubblicazioni o le parti di esse presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I concorrenti, che già non appartengano all'insegnamento governativo, debbono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del bando del concorso.

Art. 28.

Il merito dei singoli candidati sarà apprezzato da una Commissione nominata dal Ministro fra le persone conosciute per la loro perizia in simili materie od in quelle che vi sono affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime.

La Commissione consterà di cinque, sette o nove membri.

Fatta la nomina della Commissione esaminatrice, non si potrà mutare il numero dei suoi componenti.

Art. 29.

Il Ministro, prima che la Commissione sia convocata, chiede a tutti gli altri professori ordinari della materia la designazione scritta e motivata del concorrente che a loro giudizio è più meritevole di occupare la cattedra.

Questi pareri devono essere trasmessi al Ministro prima che si riunisca la Commissione a cui egli ne farà comunicazione; e saranno poi allegati agli atti del concorso.

Art. 30.

Appena nominata la Commissione, ciascun Commissario, riceve l'elenco dei concorrenti e i titoli da questi esibiti, con la indicazione del giorno della prima adunanza della Commissione.

Quest'adunanza, che di regola avrà luogo non meno di 15 giorni dopo l'invio dell'elenco e dei libri, può dal Ministro essere prorogata, se la maggioranza dei Commissari ne faccia domanda.

Le sedute della Commissione avranno luogo durante le ferie universitarie.

Art. 31.

Chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti sino al 3.° grado civile incluso, non può far parte della Commissione e, qualora egli sia stato prescelto, deve avvertirne il Ministro per l'opportuna surrogazione.

Art. 32.

Quando un concorrente richieda con istanza motivata che sia escluso dalla Commissione un determinato Commissario il Ministro non può sostituirlo che dopo aver comunicato al medesimo, per le sue deduzioni, la copia integrale dell'istanza.

La composizione della Commissione non può essere variata per questo motivo dopo che essa abbia già tenuta la sua prima riunione.

Art. 33.

Nella prima adunanza la Commissione elegge nel suo seno a scrutinio segreto il Presidente e il Segretario.

Art. 34.

Ogni Commissario deve presentare in inscritto il suo giudizio sui titoli scientifici dei candidati. Questi giudizi sono allegati in originale al verbale dell'adunanza e ne fanno parte integrante.

Terminata la discussione sul merito dei concorrenti, si vota

sulla loro eleggibilità e poscia si procede al giudizio comparativo per la graduazione dei candidati, riconosciuti eleggibili.

L'eleggibilità è espressa da non meno di 7 decimi dei punti complessivi.

Al di sopra di questi, ogni Commissario può proporre quel numero complessivo di punti, che egli reputa doversi attribuire a ciascuno degli eleggibili.

Fra le varie proposte si comincierà dal mettere a partito la più elevata, discendendo poi a quella che vi tien dietro quando la prima non fosse approvata e così alle successive con egual metodo.

Non sono ammesse designazioni *ex-æquo*.

La relazione della Commssione dovrà contenere i giudizî, siano pur brevi, ma ben determinati, su ciascuna pubblicazione presentata dai singoli concorrenti, ed i punti riportati da ciascun eleggibile nella graduatoria.

Art. 35.

I lavori scientifici eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri non possono essere tenuti in considerazione, se non quando risulti chiaramente distinta la parte spettante al candidato

Art. 36.

Non sono sottoposti al giudizio di eleggibilità, ma solo alla graduazione per i punti di merito, i professori ordinari della stessa materia.

Art. 37.

I candidati dichiarati eleggibili, i quali non comprovino almeno un triennio d'insegnamento effettivo universitario a qualsiasi titolo, sono soggetti ad una prova orale, per dimostrare la propria attitudine didattica.

La stessa prova può essere indetta dalla Commissione per tutti i candidati, quando essa lo creda opportuno.

Art. 38.

La prova orale, di cui all'articolo precedente, consiste in una lezione sopra un tema assegnato dalla Commissione ventiquattro ore prima. La lezione deve durare non meno di 40 minuti.

Per le materie di scienze dimostrative o sperimentali vi saranno inoltre uno o più esercizi pratici.

A queste prove ed esercizi possono assistere tutti i candidati.

Esse sono giudicate unitamente ai titoli di ciascun candidato, con votazione unica o complessiva.

Art. 39.

Le deliberazioni della Commissione avranno luogo ad assoluta maggioranza di voti, ma non si avranno per valide se non saranno state prese col concorso di tre, quattro o sei dei suoi membri, compreso il Presidente.

Di tutte le operazioni il segretario redige verbale, firmato, per ogni seduta, da tutti i presenti.

La Commissione dichiara il suo giudizio motivato in una relazione parimenti firmata. I dissenzienti possono aggiungere una relazione a parte.

Art. 40.

La relazione, con tutti i verbali ed allegati, è rassegnata al Consiglio Superiore, che la restituisce al Ministro con le proprie osservazioni.

Essa deve essere pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, con le osservazioni del Consiglio Superiore, qualunque sia l'esito del concorso, tostochè il Ministro l'abbia in tutto o in parte approvata o non accolta.

Art. 41.

La dichiarazione di un candidato per desistenza dal concorso non può produrre effetti, se non quando pervenga alla Commissione, per mezzo del Ministero, prima che questa abbia iniziata la discussione sui titoli di lui, e non può essere revocata.

La Commissione ne farà constatazione, con apposita menzione, nel verbale.

Art. 42.

Le disposizioni degli articoli 34, 37, 38, 39 primo capoverso, e 40 primo capoverso, sono prescritte sotto pena di nullità.

Art. 43.

Il risultato del concorso è valido soltanto per l'Università e la cattedra messa a concorso.

Tuttavia esso può valere per le nomine a straordinario per le cattedre vacanti della stessa materia in altro Università entro un anno dalla data della relazione, e non oltre il terzo eleggibile, purchè vi sia il parere della Facoltà, presso la quale si tratta di provvedere.

Art. 44.

Le norme contenute nel presente capo valgono anche pei concorsi a professore straordinario.

Il concorso però è indetto col termine minimo di 30 giorni per la presentazione dei titoli.

Art. 45.

Il professore straordinario nominato in seguito a concorso, dopo tre anni almeno di esercizio non interrotto del suo ufficio, potrà chiedere la sua promozione.

Il Ministro, sentito il parere della Facoltà e del Consiglio Superiore, ove riconosca che il professore abbia dimostrato con nuovi lavori la sua operosità scientifica e dato prova della sua abilità didattica, potrà far giudicare della dimanda da una Commissione composta di cinque membri eletti a norma dell'articolo 28 del presente Regolamento.

Per la procedura delle promozioni saranno osservate le norme di questo capitolo, in quanto siano applicabili.

Art. 46.

Il professore straordinario, dopo avere per tre anni esercitato lodevolmente il suo ufficio, ove ciò risulti da un'apposita deliberazione della Facoltà, potrà essere promosso, senza ulteriore giudizio, se abbia preso parte ad un concorso per ordinario e sia riuscito fra i primi tre.

Capo IV.

Dei liberi docenti

Art. 47.

Sono insegnanti a titolo privato:

1.° i professori ordinari e straordinari in quanto impartiscano corsi privati, a' termini dell'articolo 93 della legge 13 novembre 1859;

2.° i dottori aggregati, a' termini dello stesso articolo;

3.° coloro i quali ottennero l'abilitazione alla libera docenza.

Art. 48.

L'abilitazione alla libera docenza è concessa dal Ministro per una determinata Università o Facoltà, o soltanto per gli insegnamenti che vi esistono a titolo pubblico, ancorchè non affidati a professori ordinari o straordinari.

Essa però può concedersi anche per parte delle materie insegnate a titolo pubblico, quando questa parte abbia già acquistato sufficiente autonomia ed importanza scientifica.

Art. 49.

L'abilitazione alla libera docenza si può conseguire:

1.° per esami;

2.° per titoli;

3.° in base all'articolo 69 della legge 13 novembre 1859.

Art. 50.

Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al Ministero, indicando l'insegnamento a cui intende essere abilitato, l'Istituto dove si prefigge di esercitarla, e se intende conseguirla per esame o per titoli.

All'istanza deve essere unito il certificato della laurea conseguita da almeno due anni. Deve altresì allegarsi il certificato penale di data non anteriore a due mesi.

In casi particolari, di cui è giudice il Consiglio Superiore, possono valere altri titoli equipollenti alla laurea.

Art. 51.

L'idoneità degli aspiranti alla libera docenza per esame è riconosciuta da una Commissione composta nel modo indicato dall'articolo 99 della legge 13 novembre 1859.

La nomina della Commissione spetta al Ministro su proposta della Giunta del Consiglio Superiore.

In casi d'urgenza, il Ministro può sostituire un Commissario, anche senza il parere della Giunta, udito il Presidente della Commissione.

Art. 52.

I membri estranei alla Facoltà hanno diritto ad un'indennità di viaggio e di soggiorno, a carico del candidato, che la verserà anticipatamente nella Cassa universitaria.

Art. 53.

La Commissione, fino al compimento dei suoi lavori, è presieduta dal Preside della Facoltà che si trova in ufficio al momento della sua prima riunione

Art. 54.

L'assegnazione del tema per la dissertazione scritta, di cui all'articolo 98 della legge 13 novembre 1859, deve aver luogo nella prima adunanza della Commissione, per la validità della quale è richiesta la presenza di tre almeno dei Commissari.

Ciascuno dei Commissari, così presenti come assenti, propone per iscritto uno o più temi, i quali, dopo essere stati discussi ed approvati dai membri presenti, sono inviati al Ministero il quale li rimette alla Giunta del Consiglio Superiore per l'estrazione a sorte

Il tema estratto a sorte viene dal Ministero comunicato direttamente all'interessato.

Art. 55.

Il termine che la Commissione concede per la presentazione della dissertazione non può essere minore di tre mesi, e può essere dalla Commissione prorogato.

Si intende che il candidato abbia rinunciato alla domanda, quando lasci trascorrere il termine senza presentare la dissertazione o la domanda di proroga.

La dissertazione, quando si tratti di abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura latina o greca, deve essere scritta in latino.

Art. 56.

La prova della discussione orale, di cui allo stesso articolo 98 della legge 13 novembre 1859, non può durare meno di un'ora ed è pubblica.

Di essa è dato avviso nell'albo dell'Istituto, almeno ventiquattro ore prima.

Art. 57.

L'assegnazione del tema per la lezione orale sarà fatta il giorno precedente alla prova.

I temi estratti però sono due, e il candidato ha facoltà di scegliere, tra questi, quello che formerà oggetto della sua lezione.

Questa è fatta in pubblico e deve durare non meno di 40 minuti e non più di 60. Di essa sarà dato avviso a'sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 58.

Per l'abilitazione nelle materie dimostrative o sperimentali, la Commissione aggiunge alle tre prove suddette gli esercizi pratici che reputi necessari.

Art. 59.

Terminate le prove dell'esame, la Commissione procede a valutarlo.

Ogni Commissario dispone di 10 punti e può proporre quel numero complessivo di punti che reputi doversi attribuire al candidato.

Tra le varie proposte si comincia a mettere a partito la più elevata, scendendo a quella che vi tien dietro, ove la prima non risulti approvata, e alla successiva con egual metodo.

Le votazioni sono palesi. Per essere giudicato idoneo, il candidato deve riportare almeno gli *otto* decimi dei punti.

Art. 60.

Di tutte le operazioni sono stesi verbali firmati dai Commissari. La Commissione deve anche stendere una relazione contenente un giudizio complessivo sul valore dimostrato dal candidato nelle diverse prove sostenute.

Questa relazione, con i verbali e la dissertazione, è inviata al Consiglio Superiore, il quale la restituisce al Ministro col suo giudizio in merito della dissertazione e con le sue osservazioni sull'esatta applicazione delle norme prescritte dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 61.

La domanda prevista dall'articolo 50, relativa alla libera docenza per titoli, viene dal Ministro trasmessa alla Facoltà o Scuola presso cui il richiedente intende insegnare.

La Facoltà o Scuola ne dà avviso al richiedente invitandolo a presentare i suoi titoli; fra questi vi deve essere almeno una memoria originale a stampa, sulla materia, per cui si chiede l'abilitazione; trattandosi di lingua e letteratura greca o latina, quella memoria deve essere scritta in latino.

Il richiedente dovrà dare anche una prova di attitudine didattica avanti alla Facoltà o Scuola, nei modi indicati dagli articoli 57 e 58.

La Facoltà dà poscia il suo parere motivato sul merito del candidato, e lo trasmette, coi titoli di questo, al Ministro, il quale lo comunica, coi titoli, al Consiglio Superiore.

Il Consiglio Superiore riconosce se il richiedente è idoneo alla libera docenza.

L'abilitazione non può essere proposta se il parere favorevole del Consiglio sul merito del candidato non è dato a maggioranza di due terzi dei consiglieri presenti.

Il parere della Facoltà si presume contrario quando sia trascorso un mese dopo un secondo invito a deliberare da parte del Ministro, senza che essa abbia fatto conoscere il suo giudizio sul merito del candidato. In tal caso la domanda e i titoli di questo sono egualmente rimessi al Consiglio Superiore.

Art. 62.

La libera docenza è valida per la sola materia per la quale è conseguita, e deve essere esercitata nell'Università per la quale è concessa.

Il libero docente, che ne faccia domanda, può però essere autorizzato dal Ministro ad impartire in altra Università l'insegnamento al quale fu abilitato.

Sull'opportunità di questa concessione, escluso qualunque esame in merito, sarà sentito il parere della Facoltà presso la quale il libero docente chiede di essere trasferito.

Il parere si presume contrario quando sia trascorso inutilmente un mese, dopo un secondo invito del Ministro a deliberare.

Art. 63.

La decadenza della qualità di libero docente, di cui all'articolo 104 della legge 13 novembre 1859, è proposta dal Rettore, udito il Consiglio di Facoltà e l'interessato nelle sue deduzioni.

Essa è pronunciata dal Ministro con decreto motivato.

Capo V.

Degl'insegnanti e dei corsi universitari

Art. 64.

I Regolamenti di Facoltà determinano gl'insegnamenti che si

dànno in ciascuna a titolo pubblico, e quali fra essi sono obbligatorî o raccomandati per il conseguimento delle diverse lauree e diplomi.

Art. 65.

Ogni Consiglio di Facoltà può proporre l'istituzione di altri insegnamenti, che, sebbene non compresi nella pianta organica, siano reputati necessari alla completa istruzione superiore.

Il Ministro decide, dopo avere udito il Consiglio Superiore, sulla opportunità della nuova istituzione dal punto di vista scientifico e didattico.

Per questi insegnamenti si provvede di regola con incaricati; però la Facoltà potrà proporre l'apertura del concorso per straordinario, nel quale caso, anche su questo provvedimento, sarà sentito il Consiglio Superiore.

Art. 66.

Quando un corso ufficiale:

1.° o annoveri un eccesivo numero di inscritti;

2.° o sia comune a studenti di diverse Facoltà o Scuole, in guisa che l'insegnamento debba prefiggersi scopi diversi;

potrà, su proposta della Facoltà o Scuola, e udito il Consiglio Superiore, istituirsi un incarico accanto alla cattedra ufficiale; però, nel caso previsto al n. 1, l'incarico non potrà essere affidato al professore ufficiale.

Art. 67.

Ogni anno il Ministro comunica al Consiglio Superiore l'elenco degli insegnamenti da affidarsi per incarico in tutte le Facoltà, per quelle modificazioni che credesse opportuno di proporgli.

Art. 68.

L'insegnamento a titolo privato è impartito, di regola, nei locali dell'Università o degli Istituti da essa dipendenti.

Tuttavia il Rettore in casi particolari, udita la competente Facoltà, può autorizzare il libero docente a tenere il suo corso fuori dei locali universitari.

Anche in questo caso, durante le ore di lezione, l'Autorità universitaria potrà accedere ai corsi privati, e vi eserciterà la sua giurisdizione disciplinare a' sensi dell'articolo 146 della legge 13 novembre 1859.

Art. 69.

I corsi dei liberi docenti sono:

1.° pareggiati, e producono per gli studenti che vi si inscrivono gli stessi effetti legali, se per il numero delle ore e l'estensione della materia corrispondono ai rispettivi corsi ufficiali;

2.° parziali e non pareggiati:

a) se corrispondono ad una parte del corso ufficiale;

b) se sono un più ampio svolgimento di parte del corso ufficiale,

3.° complementari, se corrispondono ai casi indicati nel secondo capoverso dell'articolo 48.

L'assegnazione alle diverse categorie è determinata dal Consiglio superiore, nell'annuo esame dei rispettivi programmi; e ne è fatto richiamo nell'orario delle Facoltà e delle Scuole.

Art. 70.

Ogni insegnamento prenderà la doppia forma di lezioni e conferenze con gli studenti.

L'insegnante potrà fare le conferenze in ore diverse dalle lezioni, ovvero occupare, nel conferire con gli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Nelle scienze sperimentali, alle lezioni e conferenze potranno essere aggiunti esercizi pratici; questi però potranno costituire anche corsi separati.

Art. 71.

Ai corsi potranno assistere soltanto gli studenti ed uditori che vi sono inscritti: potrà però il Consiglio accademico, su proposta e previo consenso dell'insegnante, dichiarare aperto al pubblico il rispettivo corso.

CAPO VI.

Dei diritti e dei doveri degli insegnanti

Art. 72.

Ogni professore ordinario, aggregato, straordinario, od incaricato, deve presentare alla rispettiva Facoltà il programma del corso che intende svolgere entro il prossimo anno scolastico, non più tardi del 15 giugno.

Deve anche presentare, nello stesso tempo, il programma degli esami.

Art. 73.

Ogni insegnante a titolo privato deve presentare al Rettore, entro il mese di marzo, il programma del corso che intende svolgere nel venturo anno scolastico. Il Rettore, entro la prima metà d'aprile, ne fa invio al Ministero con le eventuali osservazioni della Facoltà, per gli effetti dell'articolo 94 della legge 13 novembre 1859.

Non sarà comunicato al Consiglio Superiore alcun programma presentato dopo il suddetto termine.

Art. 74.

Nelle scienze, il cui insegnamento richiede il sussidio di cliniche, laboratorî o musei, il professore a titolo privato si provvederà dei mezzi idonei ad impartire il corso, per il quale ha presentato il programma.

Il Rettore ne farà giudicare dalla competente Facoltà o Scuola, anno per anno.

I professori titolari di cattedre sperimentali e i Direttori di Istituti scientifici procureranno con opportune guarentigie di provvedere ai liberi docenti della rispettiva materia quei mezzi necessari ai loro insegnamenti, che possano essere forniti senza nuocere all'andamento dei corsi ufficiali, od alla conservazione del materiale e senza aggravio delle dotazioni; potendo far concorrere a tali esigenze qualche parte delle somme riscosse per tassa di laboratorio.

Art. 75.

Ogni abilitazione alla libera docenza conferisce il diritto di tenere un solo corso sulla materia per cui fu conseguita.

Non è permesso ripetere a titolo privato, in tutto o in parte, l'insegnamento che si professa a titolo pubblico.

Art. 76.

L'insegnante ufficiale o privato ha la piena responsabilità del mantenimento dell'ordine nell'aula durante la lezione; dell'esercizio del potere disciplinare risponde al Rettore.

L'insegnante ufficiale o privato si accerterà della diligenza dello studente nel modo che crederà migliore.

Avrà poi diritto e dovere di assicurarsi possibilmente del profitto con esercizî e con interrogazioni agli studenti stessi, nella misura e nel modo che crederà migliori.

Quando durante l'anno gli risulti che alcuni studenti abbiano mancato di diligenza nell'assistere ai corsi, egli ne potrà dare avviso al Rettore, che informerà del fatto le rispettive famiglie.

Art. 77.

L'insegnante che sia impedito di recarsi a far lezione, deve avvertirne in tempo la Segreteria.

Il Rettore, nei casi di necessità, può concedere agli insegnanti un permesso d'assenza per un tempo non maggiore di dodici giorni.

Gli altri congedi sono accordati dal Ministro, salve, per gli insegnanti ufficiali, le disposizioni sull'aspettativa per motivi di salute o di famiglia, e, per gli insegnanti privati, la diminuzione delle quote d'iscrizione proporzionatamente alle lezioni non impartite.

Il Rettore ogni mese informa il Ministro delle assenze degl'insegnanti e dei congedi loro accordati.

Art. 78.

È dovere dei professori d'intervenire ai Consigli, alle assemblee

ed alle Commissioni di cui facciano parte. Essi non possono rinunciare agli uffici di Rettore o di Preside senza gravi motivi dei quali è giudice il Ministro, e conservano la responsabilità dell'ufficio, sino a quando non siano sostituiti.

Il Rettore farà particolare rapporto al Ministro intorno alle assenze dei professori dai Consigli accademico e di Facoltà. I nomi di coloro che saranno stati assenti per più di tre volte saranno pubblicati nel *Bullettino Ufficiale*.

Art. 79.

Ogni insegnante, prima o dopo la lezione, segnerà il proprio nome in apposito registro esposto nella sala di riunione dei professori.

Egli deve dichiarare sopra apposito libretto, volta per volta, l'argomento della lezione impartita, apponendovi la data e la firma.

Questi libretti sono a disposizione del Rettore, al quale debbono essere consegnati alla chiusura del corso.

Per i corsi a titolo privato, il libretto deve, alla fine di ogni mese essere controfirmato dal Preside o dal Direttore della Scuola, per accertare le lezioni date agli effetti dell'articolo 130.

Art. 80.

La quota delle tasse d'iscrizione, che lo Stato corrisponde ad ogni insegnante a titolo privato, è, per ciascun studente o uditore inscritto al corso di lire 4 annue per ora settimanale, se il corso è annuo, e della metà, se il corso è semestrale.

Per i corsi pareggiati di cui all'articolo 69, n. 1, il corso del privato insegnante deve avere lo stesso numero di ore settimanali del corrispondente corso ufficiale; per i corsi parziali e complementari, di cui allo stesso articolo 69, nn. 2 e 3, il numero delle ore settimanali non potrà essere superiore a tre.

Per gli studenti dispensati dalle tasse, il privato insegnante non ha diritto ad alcun compenso.

Art. 81.

Il professore ordinario o straordinario non potrà dare, oltre il proprio, più di due insegnamenti, da scegliersi tra le materie indicate all'articolo 93 della legge 13 novembre 1859.

Se il professore avrà un incarico, non potrà dare che un solo corso libero.

Il semplice incaricato può aggiungere un solo corso libero retribuito, su altra materia a cui sia abilitato come privato insegnate.

I dottori aggregati e coloro che hanno conseguito più abilitazioni alla libera docenza, non possono tenere più di due corsi liberi.

Gli aiuti, coadiutori, assistenti e preparatori di ruolo possono liquidare le quote d'iscrizione soltanto per i corsi indicati nell'articolo 69, nn. 2 *b*) e 3.

Art. 82.

Sono considerati in ispecie come casi d'insubordinazione, agli effetti dell'articolo 106 della legge 13 novembre 1859:

1°. le assenze non giustificate;

2°. l'inosservanza alle disposizioni emanate dall'Autorità universitaria, salvo dritto a reclamo;

3.° le manifestazioni degl' insegnanti, a qualunque titolo, siano state fatte dentro o fuori l'Università, per le quali venga offeso il dovere permanente di rispetto verso le superiori Autorità.

Capo VII.

Dell'anno scolastico e dell'orario

Art. 83.

L'anno scolastico incomincia il 15 ottobre e termina il 31 luglio.

Le lezioni cominciano non più tardi del 5 novembre e finiscono non prima del 15 giugno.

Quando l'anno scolastico sia diviso in semestri, la divisione s'intende fissata al 1° marzo.

Art. 84.

Oltre alle feste civili ed alle vacanze ordinate dal Ministro per speciali avvenimenti, le lezioni sono interrotte per un tempo non maggiore di dodici giorni in occasione del Natale e del Capo d'anno, e non maggiore di diciotto giorni complessivamente in occasione del Carnevale e della Pasqua.

Il giorno in cui tali interruzioni incominciano è determinato dal Rettore, sentito il Consiglio accademico.

Art. 85.

A disciplinare le iscrizioni ai corsi e per le relative conseguenze, il Consiglio di Facoltà fisserà ogni anno, nel mese di marzo, per l'anno successivo;

a) l'elenco di tutti i corsi liberi professati nella Facoltà o Scuola e quello delle materie che possono ritenersi di coltura generale per gli studî della propria Facoltà o Scuola, professati a qualunque titolo nell'Università.

b) l'elenco di tutte le materie che possono ritenersi d'importanza speciale per la Facoltà o Scuola, e siano professate a qualunque titolo nell'Università.

Nell'elenco *a*), lo studente potrà scegliere i corsi liberi; nello elenco *b*), i corsi liberi e le materie di esame a complemento di quelle tassativamente prescritti nei Regolamenti speciali (purchè si tratti di corsi che abbiano la estensione di tre ore almeno settimanali).

Tali elenchi verranno comunicati indistintamente a ciascun Preside di Facoltà e ai Direttori delle Scuole, che raccoglieranno le osservazioni di ciascun insegnante che possa esservi interessato.

Gli elenchi, con le osservazioni degli insegnanti, saranno trasmessi al Ministro che, udito il Consiglio Superiore, li approverà o respingerà tanto nel complesso, quanto nei singoli casi.

Qualora un giovane voglia iscriversi ad una materia non contemplata in questi elenchi, potrà farne domanda al Preside della Facoltà o Direttore della Scuola, dichiarando per iscritto lo intento speciale o generale di coltura, per cui richiede tale iscrizione.

Contro la decisione del Preside o del Direttore, lo studente avrà diritto di ricorso al Rettore, che deciderà, udito, ove lo creda, il Consiglio accademico.

Art. 86.

Nella prima metà di giugno, il Consiglio di ciascuna Facoltà o Scuola si riunisce:

1.° per deliberare il piano di studî prescritto dall'articolo 125 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

2.° per esaminare i programmi dei corsi ufficiali per il prossimo anno scolastico, provvedendo agli opportuni coordinamenti;

3.° per determinare l'orario di tutti i corsi.

Art. 87.

Per ogni corso saranno date non meno di tre lezioni la settimana.

Per la validità di un corso occorre che siano state impartite non meno di cinquanta lezioni all'anno.

Art. 88.

Col giorno 15 novembre l'orario d'ogni Facoltà diviene definitivo, e non può più essere variato che per deliberazione del Consiglio di Facoltà, uditi i professori interessati.

L'orario, divenuto definitivo, è affisso all'albo della Università, e dell'affissione si fa constare con dichiarazione del Rettore al Ministro.

Art. 89.

A cura del Rettore sono immediatamente stampati l'orario della Facoltà, il calendario dell'anno scolastico, i programmi sommari dei corsi ufficiali e privati, e i programmi degli esami.

Copia di queste pubblicazioni deve essere mandata al Ministero.

Art. 90.

L'anno accademico potrà inaugurarsi con una speciale cerimonia da stabilirsi dal Consiglio accademico.

Questa cerimonia dovrà aver luogo non più tardi di venti giorni dal cominciamento dell'anno scolastico.

Un professore ordinario o straordinario, scelto nelle varie Facoltà, per turno da fissarsi dal Consiglio accademico, terrà il discorso inaugurale.

CAPO VIII.

Degli studenti e degli uditori

—

Art. 91.

È studente o uditore in una Università del Regno chi venga iscritto, con l'una e l'altra qualità, nella matricola di essa.

Art. 92.

La domanda per essere immatricolato studente deve indicare il domicilio della famiglia o del capo di essa, e la Facoltà o Scuola i cui corsi lo studente vuol seguire.

Deve inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

1.° la fede di nascita debitamente legalizzata;

2.° la quietanza del pagamento della tassa d'immatricolazione;

3.° i titoli richiesti dai rispettivi Regolamenti di Facoltà.

Art. 93.

Gli stranieri e i cittadini italiani o figli di cittadini italiani aventi o che ebbero all'estero l'abituale dimora, ove domandino di iniziare o di continuare gli studî in una Università del Regno, devono comprovare gli studî compiuti all'estero.

Sulla sufficienza dei titoli presentati, per la immatricolazione e la iscrizione al primo anno, giudicano la Falcoltà di Filosofia e Lettere e di Scienze matematiche, fisiche e naturali; per l'iscrizione ad un anno successivo al primo è riservato alla Facoltà, presso la quale l'iscrizione è chiesta, di giudicare per quale anno questa debba essere concessa.

Contro la deliberazione della Facoltà è ammesso il ricorso al Ministro, che decide, udita la Giunta del Consiglio Superiore.

Nel gennaio di ciascun anno i Rettori manderanno al Ministro, insieme a tutti i documenti riguardanti siffatte iscrizioni, una relazione contenente i motivi per cui le singole domande furono accolte o respinte.

Il resoconto sarà trasmesso alla Giunta del Consiglio Superiore, la quale farà le sue osservazioni, affine di stabilire via via norme sicure e costanti.

Queste osservazioni però non potranno invalidare le deliberazioni prese dalle Facoltà.

In ogni caso resta fermo il disposto dell'articolo 140 della legge 13 novembre 1859.

Art. 94.

La domanda d'immatricolazione all'Università deve essere presentata fra il 1° agosto ed il 15 novembre. Solo per giustificati motivi, da riconoscersi dal Rettore, potrà l'immatricolazione concedersi fino al 30 novembre.

Art. 95.

Eseguita l'immatricolazione, è rilasciato ad ogni studente un libretto.

Esso vale per l'intero corso universitario; è nominativo; porta la firma del Rettore e del Direttore di Segreteria dell'Università, col bollo di questa e la data del rilascio; contiene le disposizioni del presente Regolamento e di quelli di Facoltà sui diritti e doveri degli studenti.

La Segreteria vi attesta, anno per anno, i corsi che lo studente segue, ed alla fine dell'anno scolastico, l'esito degli esami superati, con la dichiarazione dell'avvenuto pagamento delle varie tasse, o dell'avvenuta dispensa dal pagamento stesso.

Gli insegnanti vi attesteranno della frequenza dello studente ai corsi.

Col rilascio del libretto, lo studente è ammesso a fruire di tutti i diritti e vantaggi universitari, subordinatamente alle discipline in vigore.

Allo studente è anche consegnata una tessera di riconoscimento, con fotografia fornita dallo studente stesso.

Art. 96.

Non più tardi del 15 dicembre di ogni anno, lo studente deve presentare alla Segreteria la domanda d'iscrizione all'anno di studî che intende seguire.

Essa deve essere accompagnata dalla quietanza di pagamento della prima rata della tassa d'iscrizione e dall'elenco degl'insegnanti, i cui corsi lo studente presceglie per quell'anno scolastico.

Per gli studenti del primo anno, questa domanda può essere fatta insieme con la domanda d'immatricolazione.

Art. 97.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono il numero minimo dei corsi obbligatori, che ogni studente deve seguire affinchè sia valido l'anno di studî.

Entro i limiti di questi Regolamenti, lo studente è libero di iscriversi in ciascun anno ai corsi che preferisce, senza tenersi all'ordine proposto dalla Facoltà.

Tuttavia non potrà iscriversi a un numero di corsi liberi che, agli effetti delle quote da pagarsi ai professori, superi l'importo della tassa d'iscrizione pagata dallo studente.

Il totale del numero delle ore, alle quali lo studente possa iscriversi per corsi liberi, non potrà superare le trenta settimanali.

Art. 98.

Per ogni corso obbligatorio lo studente può scegliere o quello ufficiale o quello pareggiato, a'sensi dell'articolo 69, n. 1, di un libero insegnante.

Nessuno studente può iscriversi, durante lo stesso anno scolastico, a più di due corsi sulla stessa materia.

L'iscrizione ai corsi che si danno a titolo privato non ha effetti legali e non dà luogo a retribuzione, se non per gli insegnamenti che entrano nella Facoltà o Scuola, a cui lo studente è iscritto, non che per quelli di coltura generale e d'importanza speciale per la detta Facoltà o Scuola.

A questo scopo, chiunque impartisce un corso libero nell'Università o negli Istituti universitari, quando ritenga che il corso medesimo possa servire come utile complemento agli studî di altra Facoltà o Scuola, può chiederne l'iscrizione negli elenchi di essa.

Il Consiglio della Facoltà o della Scuola decide; contro la decisione è ammesso ricorso al Ministro.

Art. 99.

Nelle Facoltà, i cui Regolamenti speciali stabiliscano vari gradi, non potranno dare gli esami dei corsi pei gradi successivi gli studenti che non abbiano superati gli esami richiesti pei gradi precedenti.

Art. 100.

La Segreteria, verificando qualche irregolarità nella domanda d'iscrizione, o nell'elenco di cui all'articolo 96, dove invitare lo studente a farvi le opportune correzioni entro cinque giorni.

Tanto l'elenco, che le eventuale modificazioni, debbono essere accertati con la firma dello studente.

Per coloro che ritardino di presentarsi in Segreteria oltre il prefisso termine, o si neghino alle correzioni rese necessarie dalle disposizioni in vigore, le correzioni stesse vengono eseguite d'ufficio, con la perdita dell'iscrizione che eventualmente non fosse possibile regolarizzare senza le indicazioni espresse dell'interessato.

Trascorso il termine suddetto, nessun ulteriore aggiunta o variazione può arrecarsi all'elenco delle iscrizioni.

Art. 101.

Di mano in mano che sono sistemate le iscrizioni con le norme

dell'articolo precedente, la Segreteria forma, per ogni corso di insegnante ufficiale o privato, l'elenco degli studenti che vi sono iscritti.

Ciascun insegnante ha diritto d'ispezionare in ogni tempo l'elenco dei propri iscritti e di farsene rilasciar copia.

Egual diritto appartiene al Preside per le iscrizioni a tutti i corsi della sua Facoltà.

Art. 102.

Lo studente può passare da una ad altra Facoltà o Scuola della stessa Università, purchè concorrano le condizioni seguenti:

1.° che la domanda sia fatta non oltre il mese di gennaio;

2.° che possegga i titoli prescritti per l'ammissione alla Facoltà cui intende far passaggio;

3.° che il padre o la madre od il tutore vi consentano, se lo studente è minorenne.

Il Rettore decide, udita la Facoltà alla quale lo studente desidera passare.

Le tasse pagate per la prima iscrizione sono computate per la seconda, ma lo studente deve pagare la differenza, quando le tasse per la seconda siano maggiori.

Art. 103.

Lo studente che abbia sostenuto con buon esito gli esami dei corsi obbligatorî ai quali era iscritto, può passare ad altra Università, purchè ne faccia domanda in tempo utile per la nuova immatricolazione, a' sensi dell'articolo 94.

Nel corso dell'anno scolastico non può fare tale passaggio se non quando esso sia conseguenza del trasferimento della famiglia di lui ad altro Comune.

Il passaggio è chiesto con domanda al Rettore dell'Università che s'intende lasciare; questi, accogliendola, la rimette al Rettore dell'Università prescelta, con estratto della carriera universitaria dello studente.

Chi ha fatto passaggio ad altra Università non può ritornare a quella abbandonata, se non quando sia trascorso un anno scolastico ed egli abbia sostenuto con buon esito l'esame dei corsi obbligatorî, seguiti presso l'Università alla quale aveva fatto passaggio, salvo il caso previsto dal capoverso primo di questo articolo.

Il passaggio non importa, in verun caso, nuovo pagamento della tassa d'immatricolazione.

Art. 104.

Per le domande che importano immatricolazione in altra Università e iscrizione in altra Facoltà, si seguono cumulativamente le norme prescritte nei due precedenti articoli.

Tuttavia in nessun caso è ammesso il passaggio dalle Scuole di farmacia o di veterinaria o da una delle Scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze, alle Facoltà propriamente dette.

Art. 105.

Colui che, già fornito di un diploma o di una laurea, desidera conseguirne un'altra, può ottenere di compiere i corsi universitari in un numero minore d'anni, secondo le disposizioni dei Regolamenti speciali.

Art. 106.

È uditore colui che senza obbligo di esami si iscrive ad uno o più corsi di una Regia Università.

L'uditore, alla fine dell'anno, può ottenere un certificato di frequenza al corso o ai corsi, che sarà rilasciato dal Rettore, dopo sentiti i professori delle rispettive materie; egli potrà pure ottenere dal Rettore un certificato dell'esito degli esami o colloqui che avrà subiti.

Gli studî o gli esami dell'uditore non possono avere o acquistare valore per il conseguimento della laurea o di altri gradi accademici.

Art. 107.

Tutte le domande di studenti, o uditori, o degli aspiranti a diplomi universitari, debbono essere rivolte al Rettore, il quale decide a norma delle disposizioni vigenti, udito, ove occorra, il parere del Consiglio di Facoltà.

Art. 108.

La Segreteria tiene un registro della carriera scolastica d'ogni studente, o uno separato per gli uditori.

CAPO IX.
Degli esami.

Art. 109.

Nelle varie Facoltà si dànno colloqui esami speciali, ed esami di licenza e di laurea, secondo le disposizioni dei singoli regolamenti.

Gli esami speciali possono essere ordinati per gruppi di materie strettamente affini o per materie singole, secondo le determinazioni dei Regolamenti di Facoltà.

Art. 110.

Ogni esame speciale versa su tutta la materia contenuta nei programmi, quando anche l'insegnante ne abbia svolta una sola parte.

Se la materia è ripartita in più anni di studio, l'esame è dato alla fine della trattazione di essa, salvo le disposizioni dei Regolamenti speciali.

Art. 111.

Lo studente che non avesse ottenuto alla fine di ciascun anno scolastico l'attestato di frequenza, non potrà presentarsi agli esami.

Lo studente od uditore ha diritto di sostenere l'esame su tutte le materie alle quali si è iscritto, sia che abbia seguito il corso ufficiale, sia un corso pareggiato, sia che trattisi di un corso complementare o non necessario pel conseguimento della laurea o del diploma.

A tale scopo deve farne ogni anno domanda, entro il 31 maggio, ed allegare la ricevuta del pagamento della sopratassa di esame o rispettivamente della tassa di diploma.

Art. 112.

Per essere ammesso all'esame di laurea, o all'esame di licenza, nelle Facoltà, ove questo esiste, lo studente deve aver superato tutti gli esami che sono obbligatorî per tale grado.

Art. 113.

L'esame di laurea consiste in una disputa intorno ad una dissertazione scritta dal candidato su un tema da lui scelto ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in altre materie, osservate per le une e per le altre le disposizioni dei Regolamenti speciali.

I Regolamenti speciali possono aggiungere una prova in iscritto o alcune prove pratiche.

Questi Regolamenti determineranno pure le norme per il conseguimento della licenza, di cui all'articolo precedente.

Art. 114.

Gli esami speciali si danno in due sessioni: la prima incomincia il 15 giugno, la seconda il 15 ottobre, salvo eccezionali disposizioni dei Regolamenti speciali.

Nelle Università in cui per il grande numero degli studenti sia sperimentato insufficiente il tempo assegnato alla sessione ordinaria, possono gli esami autunnali cominciare col 1° ottobre.

In ogni sessione si fanno due appelli degli iscritti in giorni diversi; l'inscritto però non può presentarsi che una sola volta, nella stessa sessione.

È in potere dei Consigli accademici l'ammettere ad esami suppletivi speciali, di licenza e di laurea, preferibilmente in uno dei due periodi di vacanze, ed in ogni modo senza interruzione nel corso delle lezioni, quegli studenti, che per giustificati motivi, da

esaminarsi dalle Facoltà, caso per caso, non poterono fruire delle sessioni ordinarie.

Art. 115.

Gli esami di laurea o di diploma si danno durante l'anno scolastico nelle epoche fissate dai Consigli di Facoltà; ma chi fu respinto non potrà ripresentarsi prima di tre mesi, e, nel caso di una seconda ripulsa, non prima di sei mesi.

Art. 116.

Le Commissioni per gli esami su materie singole e per quelli di licenza sono composte di tre professori, fra cui un libero docente, salvo i casi speciali previsti dai Regolamenti delle Facoltà.

I liberi docenti saranno due, se la Commissione sarà composta di un numero maggiore di tre membri. È Presidente, per gli esami su materie singole, il professore della materia, e per gli altri, il professore più anziano di nomina.

Tutti i membri della Commissione hanno diritto d'interrogare il candidato, ma avrà la precedenza l'insegnante, di cui l'esaminando ha frequentato il corso.

La Commissione per gli esami di laurea è composta del Preside, di sei professori ufficiali o di quattro dottori aggregati o liberi docenti per turno.

I Commissari sono proposti dalla Facoltà e nominati dal Rettore.

I dottori aggregati e i liberi docenti sono scelti fra coloro che effettivamente insegnarono nell'anno scolastico. In mancanza di liberi docenti della materia, vengono chiamati liberi docenti di materie affini, o professori ufficiali, o membri estranei scelti fra i cultori delle discipline su cui versano gli esami, con preferenza agli antichi professori ufficiali o ai dottori aggregati e liberi docenti che non insegnino.

I liberi docenti che appartengono al personale assistente di cliniche, musei, laboratorî, ecc. non possono far parte delle Commissioni speciali di cui faccia parte il professore alla cui dipendenza si trovano, salvo il caso che non si possa provvedere altrimenti.

Art. 117.

La dissertazione di laurea è consegnata dal candidato alla Segreteria e da questa al Preside. Ciascuna Facoltà determinerà i modi con cui le dissertazioni saranno comunicate ai proprî membri ed agli altri esaminatori.

Art. 118.

Tutti gli esami sono pubblici. Le Commissioni però giudicano in segreto.

Appena esaurito l'esame, la Commissione delibera su di esso. Ogni commissario dispone di 10 punti. Il voto è paleso, e viene dato prima dai membri estranei, poi dai professori privati, indi da quelli ufficiali, in ordine d'anzianità.

Il candidato, per riportare l'approvazione, deve ottenere almeno i sei decimi del totale dei voti di cui la Commissione può disporre. In caso di pieni voti unanimi, la Commissione può, se parimenti unanime, conferire la lode.

Il risultato dell'esame è fatto constare immediatamente nel verbale che viene tenuto dal Commissario più giovane fra i dottori aggregati o liberi docenti, ed è firmato, esame per esame, da tutti i componenti.

Il Presidente della Commissione ne dà immediatamente annunzio pubblico.

Art. 119.

I diplomi di laurea, e d'ogni grado o titolo accademico, sono rilasciati dal Rettore, in nome del Re, e portano anche la firma del Preside e del Direttore della Segreteria.

I diplomi non contengono indicazione dei voti conseguiti; ma quando al candidato sia stata concessa la lode, a termini dell'articolo precedente, se ne fa in essi menzione speciale.

Insieme al diploma di laurea è rilasciato, a richiesta, un certificato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti, coi relativi punti riportati durante l'intiero corso universitario.

Art. 120.

L'uditore, regolarmente iscritto ad un corso di lezioni qualunque, potrà chiedere ed ottenere un certificato di frequentazione o di subito esame, mediante la tassa stabilita per questi documenti.

Da questa tassa e da quella d'iscrizione, gli uditori non potranno mai essere dispensati.

Art. 121.

Gli uditori potranno chiedere di sostenere un esame particolare sui corsi ai quali si iscrivano.

La Commissione esaminatrice sarà composta nel modo indicato dall'articolo 116.

CAPO X.

Delle tasse

Art. 122.

Le tasse universitarie si distinguono in:

1.° tassa d'immatricolazione;
2.° tassa d'iscrizione;
3.° sopratassa d'esame;
4.° tassa di diploma.

L'ammontare di ciascuna è stabilito dall'annessa tabella.

Art. 123.

I Consigli di Facoltà possono stabilire tasse speciali di laboratorio, su proposta dei rispettivi Direttori.

Esse devono essere approvate dal Ministro e sono versate nella Segreteria dell'Università, la quale deve render conto del loro impiego al Rettore, al termine di ogni anno scolastico.

Art. 124.

La tassa d'immatricolazione, quella d'iscrizione e quella di diploma, si pagano all'ufficio demaniale incaricato della riscossione.

La tassa d'iscrizione è divisa in tante quote eguali, quanti sono gli anni di studio, ed ogni quota è ripartita in due rate eguali. La seconda rata deve essere pagata non più tardi del 31 maggio, presentandone la ricevuta alla Segreteria dell'Università.

La sopratassa di esame si paga alla Segreteria dell'Università e vale per due sessioni d'esami.

Art. 125.

L'uditore paga per ogni corso, a cui si iscrive, una tassa eguale al doppio della quota di iscrizione che, secondo l'articolo 80, è dovuta ai privati insegnanti

Se l'uditore vuole sostenere esame sopra alcuno dei corsi seguiti nell'anno, paga la somma occorrente per le propine dei Commissarî.

Art. 126.

I laureati che intendono ottenere una nuova laurea debbono pagare, oltre le tasse d'iscrizione, anche una nuova tassa d'immatricolazione.

La dispensa dall'obbligo di alcuni corsi o di alcun anno di studî, qualunque ne sia la ragione, non importa dispensa dal pagamento di tutte le relative tasse.

Chi abbandona, per qualsiasi motivo, lo studio non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 127.

Lo studente o uditore, che non sia in regola col pagamento delle tasse, non può essere ammesso agli esami; nè gli può essere spedito da veruna Autorità universitaria alcun certificato riferibile a quell'anno scolastico.

Art. 128.

Allo studente che, nell'insieme delle prove pel conseguimento del titolo didattico di ammissione all'Università, abbia riportato nove decimi dei punti, in complesso, può essere accordata la dispensa dalla tassa di immatricolazione e da tutte le tasse e sopratasse, di cui all'articolo 122.

Negli anni scolastici successivi lo studente può ottenere uguale dispensa, quando abbia superati tutti gli esami speciali sulle ma-

terie alle quali sia iscritto nell'anno precedente, riportando non meno di otto decimi in ciascun esame e non meno di nove decimi nel complesso.

Per le materie biennali e triennali, dovrà aver superato con buon esito i colloqui; e per le esercitazioni pratiche, dovrà aver superato una prova pratica. L'esito dovrà risultare da un' attestazione scritta del professore.

Art. 129.

Lo studente, che chieda dispensa a' termini del precedente articolo, deve farne domanda un mese prima che scada il termine del pagamento, e presentare al Rettore un attestato della Giunta del Comune, in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell' Agente delle tasse, che provino le condizioni disagiate della sua famiglia.

Sulla domanda delibera il Consiglio accademico, previe le indagini che il Rettore stimi del caso.

Gli atti delle dispense concedute debbono essere rimessi al Ministero, entro il mese di febbraio.

Art. 130.

La liquidazione delle quote d'iscrizione da pagarsi agli insegnanti a titolo privato, si esegue dalla Segreteria universitaria, sulla base delle iscrizioni prese dagli studenti e uditori, e riscontrate regolari a termini degli articoli 100 e 101. Il pagamento è fatto dalla Segreteria dell'Università. Il Rettore, uditi i Presidi delle Facoltà e i Direttori delle Scuole annesse, ne detrae, dove ne sia il caso, quella parte che proporzionalmente risponde alle lezioni che il privato insegnante non abbia effettivamente impartito.

Il Rettore determina qual parte della somma liquida a ciascun privato insegnante dev'essere pagata entro il mese di aprile dell'anno a cui le quote si riferiscono; il rimanente è pagato alla chiusura dell'anno scolastico.

Art. 131.

Le somme versate per sopratassa di esame costituiscono in ciascuna Università un fondo unico, destinato al pagamento delle propine dovute agli esaminatori.

Le propine sono pagate tosto che la Segreteria ne abbia fatta la liquidazione sulla base dei verbali degli esami.

Art. 132.

Delle sopratasse di esami e delle loro erogazioni in propine, è tenuto un conto a parte, che nel gennaio di ogni anno viene rimesso al Ministero.

I proventi dei diritti di Segreteria saranno versati nelle Tesorerie dello Stato, a norma dell'articolo 43 della legge di contabilità, e saranno iscritti nel Bilancio della spesa del Ministero di Pubblica Istruzione, al capitolo del personale delle Università.

Capo XI.

Della disciplina universitaria

Art. 133.

La giurisdizione disciplinare non si estende fuori degli Stabilimenti di cui si compone l' Università, salvo il disposto dell'articolo 68.

Essa è esercitata dal Rettore, col concorso delle altre Autorità universitarie, secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 134.

A carico degli studenti e degli uditori si possono pronunciare le seguenti pene disciplinari:

1.º l'ammonizione;

2.º l'interdizione di frequentare uno o più corsi;

3.º la sospensione dagli esami per una o due sessioni;

4.º l'esclusione dall'Università.

L'ammonizione è inflitta verbalmente dal Preside della Facoltà.

L'interdizione di frequentare uno o più corsi è inflitta dal Rettore, che ne determina la durata entro l'anno scolastico in corso. Essa non importa interdizione dai rispettivi esami.

Le altre due pene sono inflitte dal Rettore, su proposta o parere del Consiglio di Facoltà; quella della sospensione da entrambe le sessioni di esami ha gli effetti di cui all'articolo 99; quella dell'esclusione dall'Università ha la durata di un anno dal giorno della sua data, con l'effetto della perdita dell'anno, e d'impedire entro quel termine l'iscrizione presso ogni altra Università o Scuola del Regno.

Quando si tratti di disordini che riguardino tutta l'Università, le pene di 3º o 4º grado sono applicate dal Consiglio accademico a maggioranza di voti.

L'applicazione delle pene, di cui ai numeri 2, 3 e 4, è preceduta dalle discolpe dell'imputato.

Di tutto, vien dato annunzio ai genitori o al tutore dello studente o uditore; di quelle ai numeri 2, 3 e 4 è data notizia nell'albo dell'Università; di quella al n. 4 anche nel *Bollettino* del Ministero.

È ammesso ricorso al Ministro, salvochè per l'ammonizione.

Art. 135.

Verificandosi disordini in un corso o l'assenza collettiva degli studenti, il Rettore, uditi i Presidi delle Facoltà e i Direttori di Scuole, può:

1.º dichiarare chiuso il corso per tutti coloro che non vi siano regolarmente iscritti;

2.º sospendere il corso, riferendone al Ministro pei provvedimenti definitivi.

In caso di più estesi disordini, il Rettore può ordinare la chiusura dell'Università o dell' Istituto o Stabilimento universitario. Udito il Consiglio accademico, può prolungare la chiusura fino ad otto giorni. Il Ministro può ordinare che la chiusura continui, e se questa durasse per oltre trenta giorni secondo il calendario scolastico, s'intenderanno senz'altro soppresse le sessioni di esami di quell'anno.

È obbligo del Rettore d'accordarsi con l'Autorità politica per ristabilire l'ordine turbato, ove i mezzi a sua disposizione non bastino; e di deferire al potere giudiziario gli autori di reati commessi entro i locali universitari.

Art. 136.

Gli studenti non possono tenere adunanze nel recinto dell'Università e degli Stabilimenti universitari.

Capo XII.

Dei posti di perfezionamento

Art. 137.

Nel novembre di ogni anno sarà aperto un concorso per sussidi intesi a mettere i giovani in grado di perfezionarsi negli studi presso una Università dell'estero.

Il numero dei sussidi ed il loro ammontare è determinato ogni anno dal Ministro.

Il Consiglio Superiore, nella sua sessione d'autunno, designa le discipline per le quali si dovrà bandire il concorso; ma per ogni disciplina deve riserbarsi un solo sussidio.

Art. 138.

Sono ammessi a concorrere i giovani che abbiano conseguito da non più di quattro anni la laurea presso una R. Università o uno degli Istituti universitari di cui all'articolo 2.

Tuttavia può concorrere anche nel quinto anno chi nel concorso dell'anno precedente sia stato classificato con almeno otto decimi.

Art. 139.

Il concorso si fa mediante presentazione di memorie originali o di titoli conseguiti negli studi. Sono ammessi i lavori manoscritti.

La domanda coi documenti deve essere inviata al Ministero, entro il mese di marzo.

Art. 140.

Il Ministro comunica al Consiglio Superiore, nella sessione di aprile, l'elenco dei concorrenti con l'indicazione delle materie, per le quali rispettivamente chiesero di perfezionarsi negli studî.

Il Consiglio propone al Ministro le Commissioni esaminatrici del concorso, una per ciascun ordine di studî, secondo la distribuzione dei sussidî prevista dall'articolo 137.

Per ciascun membro effettivo della Commissione il Consiglio designa anche due supplenti.

Salvo casi eccezionali, il numero dei membri effettivi non deve eccedere quello di sette.

Le Commissioni saranno, a cura del Ministro, adunate durante il periodo delle vacanze scolastiche.

Art. 141.

I verbali e le relazioni delle singole Commissioni esaminatrici saranno dal Ministro trasmessi alla Giunta del Consiglio Superiore, la quale, tenendo conto dei giudizi emessi dalle Commissioni sopra ciascuno dei concorrenti e della loro graduatoria, designerà al Ministro coloro ai quali debbono conferirsi gli assegni.

Art. 142.

Chi lascia decorrere l'anno scolastico senza recarsi al luogo prescelto per gli studî di perfezionamento, decade dal suo diritto.

I sussidî conseguiti per studî di perfezionamento all'estero non possono essere convertiti in veruna altra forma di sussidio a vantaggio della stessa persona.

Art. 143.

Il giovane a cui è conferito un sussidio farà constare al Ministero, ogni bimestre, della sua frequenza ai corsi seguiti all'estero. Alla fine dell'anno scolastico esporrà, in un'estesa e particolareggiata relazione al Ministero, i risultati dei suoi studî.

CAPO XIII.

Della Segreteria

Art. 144.

Ogni Università ha una Segreteria col numero di impiegati ad essa assegnati dal Ministero.

Art. 145.

Il Direttore della Segreteria regola e dirige il lavoro interno, invigila su tutto il personale di Segreteria e su quello di servizio, firma i certificati secondo gli ordini del Rettore.

Egli dipende dal Rettore, verso il quale è responsabile.

Art. 146.

Ciascun impiegato è a sua volta responsabile verso il Direttore della regolare tenuta dei registri e dell'esatto adempimento dei suoi compiti.

Art. 147.

Ogni Segreteria ha un ufficio amministrativo, distinto per Facoltà, ed un ufficio di Economato e di Cassa. A quest'ultimo è preposto uno dei Segretarî, con l'obbligo di cauzione, e sottoposto a tutte le disposizioni che regolano la contabilità dello Stato.

L'amministrazione dei fondi sarà governata dal Rettore per mezzo del Segretario incaricato del servizio di Economo.

Art. 148.

L'ufficio amministrativo:

1.° attende alla spedizione degli affari con la tenuta dei corrispondenti registri;

2.° ordina e conserva l'archivio.

Art. 149.

Gli uffici delle Segreterie non potranno rilasciare alcun certificato o copia o estratto di atti e registri, se la domanda non sia presentata in carta bollata e se il Rettore non ne abbia dato per iscritto il permesso.

Soltanto il Direttore della Segreteria potrà firmare i certificati ed attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli atti originali.

Art. 150.

Il Segretario incaricato del servizio di Economo:

1.° riscuote dagli studenti i contributi speciali per le spese di laboratorio e per le esercitazioni pratiche, le sopratasse di esame, le indennità per certificati e diplomi;

2.° riscuote i mandati di anticipazione spediti dal Ministero pei servizi ad economia;

3.° eseguo i pagamenti;

4.° tiene i conti e i registri per tutte le entrate e le spese;

5.° tiene l'inventario di tutto il materiale mobile non scientifico, e di esso ha diretta custodia.

Art. 151.

Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda alla Segreteria, dovrà pagarsi a titolo d'indennità una lira e mezzo, non compreso il bollo della carta.

Per i diplomi di laurea e le patenti, che si conferiscono al termine di qualsiasi corso universitario, dovranno pagarsi per lo stesso titolo lire due e mezzo. Nelle Università nelle quali si dà il diploma in pergamena, lo studente pagherà inoltre separatamente il prezzo di questa, che non potrà superare lire cinque.

È abolito ogni altro diritto.

Art. 152.

La custodia diretta del materiale mobile scientifico e la tenuta del relativo inventario sono affidati ai Direttori dei rispettivi Istituti e Gabinetti.

I Direttori dei Gabinetti scientifici e dei Musei dipendenti dalle Università e delle Segreterie terranno i loro inventari a disposizione del Ministro, il quale in principio dell'anno accademico potrà d'accordo col Ministro del Tesoro verificare l'armonia tra le scritture e la realtà degli oggetti, a norma dell'articolo 24 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Art. 153.

Nessun impegno di spesa può essere assunto senza un ordine scritto del Rettore.

Nessun pagamento può essere eseguito senza mandato firmato dal Rettore e senza che il documento della spesa porti il visto di lui.

Ogni domanda di fondi o di pagamento a rimborso di spese deve essere fatta al Rettore, il quale provvede, nei limiti delle somme amministrate, tenendo conto dei singoli stanziamenti o dotazioni.

Art. 154.

Sui fondi amministrati dalla Cassa universitaria sono accordate anticipazioni ai capi degli Istituti scientifici per le minute spese; ma questi non possono ricevere una successiva somministrazione di fondi, se non dopo che abbiano giustificato, nelle prescritte forme, l'impiego precedente.

Le note dei lavori eseguiti nei Gabinetti, e quelle delle provviste ordinarie, sono pagate dal Segretario-Economo col visto del rispettivo Direttore, nei limiti del fondo disponibile sulla dotazione annua del Gabinetto o Stabilimento.

Il Segretario incaricato del servizio di Economo cura l'accettazione in consegna di tutte le provviste che portino aumento al patrimonio dello Stato, consegnando ai rispettivi Direttori quelle di pertinenza dei varî Istituti scientifici.

Art. 155.

In principio d'ogni anno finanziario l'ufficio di Segreteria rassegna al Rettore un bilancio preventivo dell'entrata e della spesa, ed, alla fine dell'anno finanziario, un rendiconto consuntivo.

I bilanci e conti debbono dar ragione di tutte le somme a qualsiasi titolo amministrate dall'Università.

L'uno e l'altro sono sottoposti all'approvazione del Ministero.

CAPO XIV.

Disposizioni generali

Art. 156.

Delle deliberazioni del Rettore ogni interessato può ricorrere al Ministero, entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 157.

Agli effetti del presente Regolamento, l'anzianità tra gli insegnanti si determina dal primo decreto di nomina nel loro grado e, a pari data di nomina, dall'età.

Art. 158.

Tutte le disposizioni di questo Regolamento valgono anche per le donne.

Art. 159.

Ogni Università o Istituto superiore di grado universitario, nei primi mesi dell'anno scolastico, pubblicherà il suo Annuario, con tutte quelle notizie della sua vita scientifica ed amministrativa, che il Consiglio accademico crederà utile di rendere pubbliche.

A cura del Ministero, entro il dicembre, sono pubblicate, con apposito Annuario, le seguenti notizie relative ad ogni Università ed Istituto di grado universitario per il precedente anno scolastico:

1.° la lista nominativa dei professori straordinari, incaricati, supplenti, dottori aggregati, liberi docenti, assistenti ecc. distinti per Facoltà, con l'indicazione dei titoli accademici e delle onorificenze di ciascuno, della data di nomina e di nascita, e degli stipendî o rimunerazioni;

2° elenco dei corsi d'insegnamento, svolti durante l'anno, con l'indicazione del numero delle lezioni fatte;

3.° elenco delle quote d'iscrizione liquidate per i corsi liberi;

4.° statistiche distinte per Università e per corsi, degli studenti, dell'esito degli esami, delle tasse pagate e delle dispense.

Ogni Rettore a tale scopo invierà al Ministero le notizie non più tardi del 5 del mese di novembre.

CAPO XV.

Disposizioni transitorie

Art. 160.

Nei primi due anni dopo la pubblicazione del presente Regolamento, sono ammessi ai concorsi per professore straordinario anche coloro che siano stati dichiarati eleggibili in un precedente concorso a straordinario.

Art. 161.

Per i professori straordinari nominati in seguito a concorso anteriormente alla pubblicazione di questo Regolamento restano in vigore le norme stabilite nel Regolamento 26 ottobre 1890 per la promozione ad ordinario.

Art. 162.

Continuano ad aver vigore le norme precedenti per i concorsi banditi o per le libere docenze chieste prima della promulgazione del presente Regolamento.

Art. 163.

Il presente Regolamento avrà pieno vigore con l'anno scolastico 1902-1903.

I Rettori provvederanno perchè, nel periodo che intercede fra la la promulgazione di esso e la sua applicazione, vadano adattandosi gradatamente le nuove norme contenute nei diversi Capi che siano di loro spettanza.

Le disposizioni relative ai nuovi concorsi per cattedre universarie e alla disciplina, e quelle che trovano la loro esplicazione nei Regolamenti speciali delle Facoltà, hanno vigore immediato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

Tabella delle tasse universitarie.

FACOLTÀ e corsi speciali	TITOLO DELLA TASSA	Ammontare
Giurisprudenza.	Tassa d'immatricolazione . . .	40
	Tassa d'iscrizione	660
	Sopratassa d'esame	100
	Tassa di diploma	60
	Totale	860
Medicina e chirurgia.	Tassa d'immatricolazione . . .	40
	Tassa d'iscrizione	660
	Sopratassa d'esame	100
	Tassa di diploma	60
	Totale	860
Facoltà di matematiche pure e Scuola d'applicazione per gl'ingegneri.	Tassa d'immatricolazione . . .	40
	Tassa d'iscrizione	660
	Sopratassa d'esame	100
	Tassa di diploma	60
	Totale	860
Facoltà di scienze fisiche, naturali e matematiche.	Tassa d'immatricolazione . . .	40
	Tassa d'iscrizione	300
	Sopratassa d'esame	50
	Tassa di diploma	60
	Totale	450
Corso per laurea in chimica e farmacia.	Tassa d'immatricolazione . . .	40
	Tassa d'iscrizione	300
	Sopratassa d'esame	50
	Tassa di diploma	60
	Totale	450
Facoltà di filosofia e let-	Tassa d'immatricolazione . . .	40
	Tassa d'iscrizione	300
	Sopratassa d'esame	50
	Tassa di diploma	60
	Totale	450

FACOLTÀ e corsi speciali	TITOLO DELLA TASSA	Ammontare
Corso di notariato e per i procuratori.	Tassa d'immatricolazione . . .	30
	Tassa d'iscrizione	100
	Sopratassa d'esame	50
	Tassa di diploma	20
	Totale	200
Corso per l'abilitazione alla professione farmaceutica.	Tassa d'immatricolazione . . .	30
	Tassa d'iscrizione	100
	Sopratassa d'esame	50
	Tassa di diploma	20
	Totale	200
Corso di medicina veterinaria e di agraria.	Tassa d'immatricolazione . . .	20
	Tassa d'iscrizione	80
	Sopratassa d'esame (corso quadriennale).	48
	Tassa di diploma	20
	Totale	168
Corso di ostetricia.	Tassa d'immatricolazione . . .	15
	Tassa d'iscrizione	40
	Sopratassa d'esame (corso biennale).	24
	Tassa di diploma	10
	Totale	89
Corso di flebotomia.	Tassa d'immatricolazione . . .	15
	Tassa d'iscrizione	20
	Sopratassa d'esame (corso annuo).	12
	Tassa di diploma	10
	Totale	57

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re**, *in udienza dell'8 agosto 1902, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 10,000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », per favorire l'inaugurazione di importanti congressi.*

SIRE!

Nel prossimo autunno si inaugureranno in varî centri alcuni importanti congressi: a Roma quello internazionale di ostetricia e ginecologia; a Palermo quello nazionale di scienze giuridiche; ed uno letterario ed artistico sarà pure fra breve tenuto in Napoli, mentre Brescia sta preparando un'esposizione di strumenti sismici.

Per aiutare e favorire tali iniziative che giovano all'incremento delle scienze e della coltura nazionale, il Governo di Vostra Maestà ha ritenuto doveroso di contribuire nelle spese che dovranno essere sostenute dai varî Comitati ordinatori. Non essendo però sufficienti all'uopo i fondi inscritti al capitolo n. 12 del bilancio della Pubblica Istruzione, su cui dovrebbero appunto gravare tali aiuti, il Consiglio dei Ministri deliberò di valersi della facoltà accordatagli dall'articolo 38 della legge di contabilità generale per prelevare dal fondo di riserva per le « spese impreviste » la somma di L. 10,000 da portarsi in aumento all'accennato capitolo.

In relazione a tale deliberazione, il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra il seguente schema di decreto.

Il Numero 354 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 37,200, rimane disponibile la somma di L. 962,800;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 12: « Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero; compensi ed indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo. - Spese per missioni all'estero e congressi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCLXVI (Dato a Racconigi, il 21 luglio 1902), col quale è data facoltà al Comune di Maranola di applicare, nel triennio 1902-904, la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 21 febbraio 1902.

» CCLXVII (Dato a Racconigi, il 21 luglio 1902), col quale è data facoltà al Comune di Baschi di applicare, nell'anno 1902, la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 19 settembre 1901.

» CCLXVIII (Dato a Racconigi, il 21 luglio 1902), col quale è data facoltà al Comune di Casalnuovo Monterotaro di applicare, nel biennio 1902-903, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 60 (sessanta).

» CCLXIX (Dato a Racconigi, il 21 luglio 1902), col quale è approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della provincia di Brescia, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze dell'8 marzo e 14 giugno, in sostituzione del Regolamento approvato col R. decreto 25 luglio 1899, n. CXXXVIII.

» CCLXX (Dato a Racconigi, il 21 luglio 1902), col quale è approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della provincia di Lucca, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 17 ottobre 1901, 5 febbraio, 2 e 30 giugno 1902, in sostituzione del Regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1894, n. CCCCXVI.

» CCLXXI (Dato a Racconigi, il 21 luglio 1902), col quale è data facoltà al Comune di Bitritto di applicare, nell'anno 1902, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 150 (centocinquanta).

» CCLXXII (Dato a Racconigi, il 25 luglio 1902), col quale è data facoltà al Comune di Savoca di applicare, nell'anno 1902, la tassa sul bestiame, in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 25 gennaio 1902.

» CCLXXIII (Dato a Racconigi, il 25 luglio 1902), col quale è data facoltà al Comune di Palo del Colle di applicare, nell'anno 1902, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 300 (trecento).

N. CCLXXIV (Dato a Racconigi, il 25 luglio 1902), col quale è data facoltà al Comune di Locorotondo di applicare, nel triennio 1902-1904, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 180 (centottanta).

» CCLXXV (Dato a Racconigi, il 25 luglio 1902), col quale è data facoltà al Comune di Rutigliano di applicare, nell'anno 1902, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 70 (settanta).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 agosto, in lire 100,72.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

27 agosto 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,22 7/8	101,22 7/8
	4 1/2 % *netto*	113,13 1/8	112,00 5/8
	4 % *netto*	102,92 1/2	100,92 1/2
	3 % *lordo*	69,25	68,05

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale delle Carceri

AVVISO DI CONCORSO

a 10 posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione carceraria.

Giusta l'autorizzazione data da S. E. il Ministro con decreto del 12 corrente, è aperto un concorso per l'ammissione a 10 posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione carceraria, secondo le norme stabilite dall'Ordinamento approvato col R. decreto 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª), e dal R. decreto 26 giugno 1896, n. 273.

Le domande di ammissione dovranno essere dirette al Ministero

dell'Interno, per mezzo dei signori Prefetti delle provincie, ove gli aspiranti hanno domicilio, non più tardi del 30 settembre p. v.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare esplicitamente di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di assoggettarsi alle nuove norme, che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione alla legge in vigore per le pensioni, la quale potrà cessare di aver effetto per gl'impiegati da ora innanzi assunti in servizio.

Alle domande dovranno unirsi i documenti, conformi alle disposizioni della legge sul bollo, comprovanti che ciascun candidato:

a) è cittadino italiano;

b) ha compiuto o compirà al 30 settembre 1902 gli anni 20, e non avrà oltrepassato, alla data stessa, l'età di anni 30;

c) ha soddisfatto agli obblighi di leva;

d) è dotato di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche;

e) ha tenuto sempre regolare condotta, e non ha mai riportato condanne penali;

f) è munito di licenza di liceo o di istituto tecnico.

Il documento indicato alla lettera *f* dovrà essere esibito in originale, e per esso non si ammettono titoli equipollenti.

Quelli comprovanti i requisiti indicati alle lettere *d* ed *e* dovranno avere la data non anteriore al 1° luglio p. p.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro istanze per mezzo delle Prefetture delle rispettive provincie.

Gli ufficiali d'ordine e gli scrivani in servizio nell'Amministrazione carceraria, che pel disposto dell'articolo 6 del citato R. decreto 26 giugno 1896, n. 273, e dell'articolo 5 dell'altro R. decreto 1° settembre 1901, n. 421, avendo i richiesti requisiti, intendessero presentarsi all'esame, dovranno farne domanda in carta bollata da L. 1,20, unendovi originalmente, se del caso, la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'Interno, entro il corrente anno, nei giorni che saranno stabiliti, e verteranno sulle materie indicate nel programma riportato in calce del presente avviso.

Avranno diritto alla nomina di alunno esclusivamente coloro che risulteranno classificati i primi dieci nella graduatoria, secondo i punti ottenuti.

A parità di punti, avranno la precedenza coloro che ne abbiano riportato maggior numero nelle prove scritte; ed a parità di risultato anche in queste, i candidati di maggiore età.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio non minore di sei mesi.

Salvo quanto è disposto per gli scrivani dall'articolo 26 del citato Ordinamento, il tirocinio sarà gratuito, se fatto nel luogo di abituale dimora del candidato; in caso diverso potrà essere concessa un'indennità non superiore a lire cento mensili.

Trascorso il periodo dell'esperimento, gli alunni saranno nominati computisti di seconda classe con lo stipendio di lire mille cinquecento, man mano che si verificheranno vacanze nei gradi superiori, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Roma, addì 14 agosto 1902.

Il Direttore Generale
G. CANEVELLI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

Esame scritto.

1° *giorno* — Composizione sulla contabilità generale dello Stato.

2° *giorno* — Soluzione ragionata di due quesiti di aritmetica.

Calligrafia (desunta dai lavori scritti)

Materie dell'esame orale.

I. — *Diritto amministrativo:* Attribuzioni ed ordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, delle Avvocature erariali e delle varie Amministrazioni provinciali, specialmente di quelle che dipendono dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze e del Tesoro.

II. — *Diritto civile:* Proprietà — Obbligazioni — Contratti — Quasi contratti — Prove.

III. — *Diritto commerciale:* Libri di commercio — Società commerciali — Lettere di cambio — Effetti di cambio.

IV. — *Teorica dei conti e delle scritture:* Definizione del conto — Suoi elementi — Conto materiale o di fatto — Conto morale o di diritto — Conti principali delle aziende — Caratteri — Suddivisioni, equivalenza ed antitesi — Conti individui per valore e specie — Altre qualità di conti — Importanza e requisiti delle scritture contabili — Metodi di scrittura semplice e doppia e relative scritturazioni.

V. — *Aritmetica:* Aritmetica fino alla regola del tre composta — Regola congiunta — Senserie e commissioni — Arbitrati — Riparti sociali — Miscugli e alligazioni — Adeguati — Interessi — Annualità.

VI. — *Storia e geografia:* Nozioni sommarie di storia d'Italia dalla rivoluzione francese al 1815 — Trattato di Vienna — Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia — Nozioni sommarie sulle origini e sulla storia della Casa di Savoia — Geografia speciale d'Italia — Linee principali di comunicazione — Divisioni amministrative — Prodotti.

2.

AVVISO DI CONCORSO

a 12 posti di alunno di concetto nell'Amministrazione carceraria.

Giusta l'autorizzazione data da S. E. il Ministro col decreto del 12 corrente, è aperto un concorso per l'ammissione a 12 posti di alunno di concetto nell'Amministrazione carceraria, secondo le norme stabilite dall'Ordinamento approvato col R. decreto 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª).

Le domande di ammissione dovranno essere dirette al Ministero dell'Interno per mezzo dei signori Prefetti delle provincie ove gli aspiranti hanno domicilio, non più tardi del 30 settembre p. v.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare esplicitamente di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di assoggettarsi alle nuove norme, che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati da ora innanzi assunti in servizio.

Alle domande dovranno unirsi i documenti, conformi alle disposizioni della legge sul bollo, comprovanti che ciascun candidato:

a) è cittadino italiano;

b) ha compiuto o compirà, al 30 settembre 1902, gli anni 20, e non avrà oltrepassata, alla data stessa, l'età di anni 30;

c) ha soddisfatto agli obblighi di leva;

d) è dotato di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

e) ha tenuto sempre regolare condotta, e non ha mai riportato condanne penali;

f) è munito di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno.

Il documento indicato alla lettera *f* dovrà essere esibito in originale, e per esso non si ammettono titoli equipollenti.

Quelli comprovanti i requisiti indicati alle lettere *d* ed *e* dovranno aver la data non anteriore al 1° luglio p. p.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro istanze per mezzo delle Prefetture delle rispettive provincie.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'Interno, entro il corrente anno, nei giorni che saranno stabiliti, e verteranno sulle materie indicate nel programma riportato in calce al presente avviso.

Avranno diritto alla nomina di alunno esclusivamente coloro che risulteranno classificati i primi dodici nella graduatoria, secondo i punti ottenuti.

A parità di punti avranno la precedenza coloro che ne abbiano

riportato maggior numero nelle prove scritte; ed a parità di risultato anche in queste, i candidati di maggiore età.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio non minore di sei mesi.

Il tirocinio sarà gratuito, se fatto nel luogo di abituale dimora del candidato; in caso diverso potrà essere concessa un'indennità non superiore a lire cento mensili.

Trascorso il periodo dell'esperimento, gli alunni saranno nominati segretari di seconda classe con lo stipendio di lire duemila, man mano che si verificheranno vacanze nei gradi superiori, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Roma, addì 14 agosto 1902.

Il Direttore Generale
G. CANEVELLI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

Esame scritto.

1° *giorno.* — Composizione sopra una tesi di diritto penale.

2° *giorno.* — Soluzione ragionata di un quesito scelto fra le materie dell'esame orale.

Breve traduzione dall'italiano in francese.

Materie dell'esame orale.

I. — *Diritto civile:* Della proprietà — Delle obbligazioni — Dei contratti — Dei quasi contratti e delle prove — Dei privilegî — Delle ipoteche.

II. — *Diritto costituzionale:* Del Governo monarchico rappresentativo — Della divisione dei poteri — Prerogative della Corona secondo lo Statuto italiano — Istituzione e composizione del Senato — Attribuzioni delle due Camere del Parlamento — Privilegî parlamentari — Dei Ministri e della responsabilità parlamentare — Dell'ordine giudiziario e dei giurati — Dei diritti garentiti ai cittadini dallo Statuto.

III. — *Diritto amministrativo:* Degli uffici dello Stato necessarî e contingenti — Dello Stato, della Provincia, del Comune, delle Associazioni e dei Corpi morali — Del Demanio pubblico — Dell'opera e dei beni dei privati, che si richiedono per ragioni di pubblica utilità — Della forza pubblica — Delle funzioni elettive e dei servizi retribuiti — Dei Collegi consultivi della pubblica Amministrazione — Delle obbligazioni dello Stato e del Comune come persone private — Dell'esercizio dell'Autorità pubblica, dei rappresentanti dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

IV. — *Diritto penale:* Delle teorie di diritto penale — Beccaria — Romagnosi — Rossi — Scuola moderna — Definizione, distinzione e generi del reato — Classificazione dei reati — Nozioni razionali e storiche della pena e teoria della sua applicazione — Dei sistemi penitenziarî.

V. — *Economia politica:* Del concetto della ricchezza e della scienza economica - Della produzione della ricchezza e del capitale - Delle forze naturali, degli scambî, della moneta, e del credito - Della legge dell'offerta e della domanda, del salario, dell'interesse e del profitto.

VI. — *Storia e geografia:* Avvenimenti dal 1796 al 1815 - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia - Divisione generale della superficie terrestre - Confini dei varî Stati d'Europa - Geografia speciale d'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

2.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO per titoli e per esame a cattedre di francese nei ginnasi e nelle scuole complementari.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli e per esame agli incarichi per l'insegnamento della lingua francese, che si renderanno vacanti a tutto il 30 settembre 1903.

Chi voglia prendere parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione 3ª per i ginnasi, Divisione 5ª per le scuole complementari), non più tardi del 31 agosto 1902, la domanda in carta bollata da L. 1,20 e i seguenti documenti:

1.° titolo di abilitazione conseguito presso una R. università, od altro pubblico istituto;

2.° fede di nascita, dalla quale risulti un'età inferiore ai 40 anni compiuti alla data del presente avviso;

3.° certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione, ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei suoi doveri d'insegnante;

4.° certificato negativo di penalità;

5.° certificato di specchiata moralità;

6.° certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 255 della legge 13 novembre 1859.

I concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici e scolastici che crederanno opportuni. Sono esclusi i lavori manoscritti.

I documenti 3°, 4°, 5° e 6° dovranno essere di data posteriore al 30 giugno 1902.

La domanda dovrà contenere un cenno riassuntivo degli studî fatti e degli uffici eventualmente occupati nella pubblica istruzione, e l'indicazione esatta del domicilio del concorrente.

I documenti tutti dovranno essere indicati esattamente, con numero progressivo, in un elenco su carta semplice, che dovrà unirsi alla domanda.

La Commissione giudicatrice del concorso classificherà prima i candidati in base ai loro titoli, e a ciascun candidato sarà data notizia del posto e dei voti ottenuti in tale classificazione, cinque giorni almeno innanzi il principio degli esami.

L'esame avrà luogo in forma pubblica e consisterà:

1.° in una discussione, che durerà non meno di 30 nè più di 40 minuti, sopra alcuni punti della materia compresa nella parte letteraria dei programmi per gli esami d'abilitazione all'insegnamento della lingua francese approvati con decreto Ministeriale 28 febbraio 1889.

La discussione sarà fatta in lingua francese;

2.° in una lezione, esposta dal candidato nella forma voluta per le scuole ginnasiali e complementari, che durerà non meno di 40 nè più di 50 minuti. La lezione verserà sopra un tema tolto dai programmi per l'insegnamento del francese nei ginnasi o nelle scuole complementari, estratto a sorte tre ore prima.

Saranno dichiarati eleggibili, per gli effetti del presente concorso, i soli concorrenti classificati dalla Commissione aggiudicatrice con una votazione non inferiore a 80/100.

Degli eleggibili si faranno due graduatorie: l'una degli uomini per i ginnasi, l'altra delle donne per le scuole complementari femminili o per sezioni ginnasiali femminili.

Le cattedre saranno conferite per ordine di merito, con lo stipendio di L. 1500 per gli incaricati dei ginnasi, e di L. 800 per le incaricate delle scuole complementari.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro 5 giorni la residenza offertagli, o non vi si recherà effettivamente entro 15, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

Per ottenere la nomina i concorrenti prescelti dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, e della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Saranno scelti di preferenza gli eleggibili nel presente concorso anche per gli incarichi fuori ruolo di corsi completi ordinari ed aggiunti di ginnasio o scuole complementari, salvo la speciale disposizione della legge 12 luglio 1900, n. 259 (tabella *C*) per gli incarichi nei ginnasi.

Coloro, per altro, che già occupano un incarico fuori ruolo, per effetto di un precedente concorso, potranno essere confermati anche senza prendere parte a questo.

Non si terrà conto alcuno delle istanze che giungeranno al Ministero dopo il 31 agosto 1902, o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, o che saranno corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, addì 27 luglio 1902.

Il Ministro
N. NASI.

2.

CONCORSO per titoli e per esame a cattedre di matematiche e scienze naturali nelle scuole normali maschili.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli e per esame agli uffici di reggente per l'insegnamento delle matematiche e scienze fisiche e naturali nelle scuole normali maschili, con lo stipendio annuo di L. 2200, che si renderanno vacanti a tutto il 30 giugno 1904.

Potranno partecipare al concorso gli uomini che posseggono:

a) la laurea in matematica o fisica e la licenza universitaria in scienze naturali;

b) la laurea in storia naturale e la licenza universitaria in matematica;

c) altri titoli, conseguiti presso pubblici istituti, che abilitino legalmente ad insegnare così le matematiche come le scienze naturali nelle scuole normali.

Saranno pure ammessi coloro che, compresi nella graduatoria degli eleggibili per matematiche o per scienze naturali del concorso bandito il 5 maggio 1900, furono poscia incaricati o comandati per gli insegnamenti riuniti di matematiche e scienze naturali.

Chi voglia prendere parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione 5ª), non più tardi del 31 agosto p. v., la domanda in carta bollata da L. 1,20, e i seguenti documenti:

1.° titoli di abilitazione;

2.° fede di nascita, dalla quale risulti un'età inferiore ai 40 anni compiuti alla data del presente avviso;

3.° certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione, ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei suoi doveri d'insegnante;

4.° certificato negativo di penalità;

5.° certificato di specchiata moralità;

6.° certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 255 della legge 13 novembre 1859.

I concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici e scolastici che crederanno opportuni. Sono esclusi i lavori manoscritti.

Sarà titolo di preferenza, a parità di merito, il possesso dell'abilitazione legale all'insegnamento dell'agraria, conseguito presso un pubblico istituto.

I documenti 3°, 4°, 5° e 6° dovranno essere di data posteriore al 30 giugno 1902.

Coloro che attualmente insegnano in istituti governativi sono dispensati dal presentare i documenti 4°, 5° e 6°. Gli insegnanti di ruolo sono altresì dispensati dal presentare la fede di nascita.

La domanda dovrà contenere un cenno riassuntivo degli studî fatti e degli uffici eventualmente occupati nella pubblica istruzione, e l'indicazione esatta del domicilio del concorrente.

I documenti tutti dovranno essere indicati esattamente con numero progressivo in un elenco su carta semplice, che dovrà unirsi alla domanda.

La Commissione giudicatrice del concorso classificherà prima i candidati in base ai loro titoli, e a ciascun candidato sarà data notizia del posto e dei voti ottenuti in tale classificazione cinque giorni almeno innanzi al principio degli esami.

L'esame avrà luogo in forma pubblica e consisterà:

1.° in una discussione che durerà non meno di 30 nè più di 40 minuti, e verserà sopra alcuni punti della materia compresa nei programmi d'insegnamento per le matematiche e per le scienze fisiche e naturali nelle scuole normali, con quella estensione che, a giudizio della Commissione e nel limite degli studî del primo biennio universitario, valga a dimostrare che il candidato possiede la necessaria coltura scientifica;

2.° in due lezioni consecutive esposte dal candidato nella forma voluta per le scuole normali, della durata di mezz'ora ciascuna. Le lezioni verseranno l'una sopra un tema tolto dai programmi per l'insegnamento delle matematiche nelle scuole normali, l'altra dai programmi per l'insegnamento delle scienze fisiche e naturali nelle scuole stesse. I temi saranno estratti a sorte tre ore prima. Nella lezione di scienze, i concorrenti dovranno dar saggio della conoscenza e dell'uso del relativo materiale scientifico.

Saranno dichiarati eleggibili, per gli effetti del presente concorso, i soli concorrenti classificati dalla Commissione giudicatrice con un voto non inferiore a 80/100.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro 5 giorni la residenza offertagli o non vi si recherà effettivamente entro 15 giorni, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni dirito derivante dal presente concorso.

Per ottenere la nomina, i concorrenti prescelti dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, e dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Non si terrà conto alcuno delle istanze che giungeranno al Ministero dopo il 31 agosto 1902, o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, o che saranno corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, addì 27 luglio 1902.

Il Ministro
N. NASI

2.

CONCORSO per titoli e per esame a cattedre di scienze fisiche e naturali nelle scuole normali femminili.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli e per esame agli uffici di reggente per l'insegnamento delle scienze fisiche e naturali nelle scuole normali femminili, che si renderanno vacanti dal 16 ottobre 1902 a tutto il 30 giugno 1904.

Potranno partecipare al concorso le donne che posseggono:

a) la laurea in scienze naturali;

b) la laurea in fisica od in chimica e la licenza in scienze naturali;

c) altri titoli, conseguiti presso pubblici istituti, che abilitino legalmente ad insegnare le scienze fisiche e naturali nelle scuole normali.

Chi voglia prender parte al concorso, dovrà presentare al Ministero (Divisione 5ª) non più tardi del 31 agosto p. v., la domanda in carta bollata da L. 1,20 ed i seguenti documenti:

1.° titolo di abilitazione;

2.° fede di nascita, dalla quale risulti un'età inferiore ai 40 anni compiuti alla data del presente avviso;

3.° certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione, ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei suoi doveri d'insegnante;

4.° certificato negativo di penalità;

5.° certificato di specchiata moralità;

6.° certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 255 della legge 13 novembre 1859.

Le concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici

e scolastici che crederanno opportuni. Sono esclusi i lavori manoscritti.

Sarà titolo di preferenza, a parità di merito, il possesso della abilitazione legale all'insegnamento dell'agraria conseguito presso un pubblico istituto.

I documenti 3°, 4°, 5° e 6° dovranno essere di data posteriore al 30 giugno 1902.

Le concorrenti, che attualmente insegnano in istituti governativi, sono dispensate dal presentare i documenti 4°, 5° e 6°.

Le insegnanti di ruolo sono altresì dispensate dal presentare la fede di nascita.

La domanda dovrà contenere un cenno riassuntivo degli studî fatti e degli uffici eventualmente occupati nella pubblica istruzione, e l'indicazione esatta del domicilio del concorrente.

I documenti tutti dovranno essere indicati esattamente, con numero progressivo, in un elenco su carta semplice, che dovrà unirsi alla domanda.

La Commissione giudicatrice del concorso classificherà prima le candidate in base ai loro titoli, ed a ciascuna candidata sarà data notizia del posto e dei voti ottenuti in tale classificazione cinque giorni almeno innanzi il principio degli esami.

L'esame avrà luogo in forma pubblica e consterà:

1.° di una discussione, che durerà non meno di 30 nè più di 40 minuti, verserà sopra alcuni punti della materia compresa nei programmi d'insegnamento per le scienze fisiche e naturali nelle scuole normali, con quella estensione che, a giudizio della Commissione, e nel limite degli studî del primo biennio universitario, valga a dimostrare che la candidata possiede la necessaria coltura scientifica;

2.° di una lezione, esposta dalla candidata nella forma voluta per le scuole normali, che durerà non meno di 40 nè più di 50 minuti.

La lezione verserà sopra un tema che sarà tolto dai programmi per l'insegnamento delle scienze fisiche e naturali nelle scuole normali, estratto a sorte tre ore prima.

Nella lezione, le concorrenti dovranno dar saggio della conoscenza e dell'uso del relativo materiale scientifico.

Saranno dichiarate eleggibili, per gli effetti del presente concorso, le sole concorrenti classificate dalla Commissione aggiudicatrice con un voto non inferiore a 80/100.

La eleggibile che, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro 5 giorni la residenza offertale, o non vi si recherà effettivamente entro 15, s'intenderà decaduta definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

Per ottenere la nomina, le concorrenti prescelte dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, e dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Saranno scelte di preferenza le eleggibili nel presente concorso anche per gli incarichi fuori ruolo di corsi completi, ordinarî od aggiunti, di scuole normali e complementari.

Coloro, peraltro, che già occupano un incarico fuori ruolo per effetto di precedente concorso, potranno essere confermate anche senza prender parte a questo.

Non si terrà canto alcuno delle istanze che giungeranno al Ministero dopo il 31 agosto 1902, o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, o che saranno corredate da qualche documento irregolare od incompleto.

Roma, addì 30 luglio 1902.

Il Ministro
N. NASI.

2.

CONCORSO per titoli e per esame a cattedre di storia e geografia nelle scuole complementari.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli e per esami agli ufficî di reggente per l'insegnamento della storia e geografia nelle scuole complementari femminili con lo stipendio di L. 1500 che si renderanno vacanti dal 16 ottobre 1902 a tutto il 30 settembre 1903.

Le concorrenti dovranno presentare al Ministero (Divisione 5ª) non più tardi del 31 agosto p. v., la domanda in carta da bollo da L. 1,20 ed i seguenti documenti:

1.° laurea universitaria in lettere od altro titolo legale di abilitazione all'insegnamento della storia e geografia nelle scuole complementari, conseguita presso un pubblico istituto;

2.° fede di nascita, dalla quale risulti un'età inferiore ai 40 anni compiuti, alla data del presente avviso;

3.° certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei suoi doveri d'insegnante;

4.° certificato negativo di penalità;

5.° certificato di specchiata moralità;

6.° certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 255 della legge 13 novembre 1859.

Le concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli, scientifici e scolastici, che crederanno opportuni. Sono esclusi i lavori manoscritti. I documenti 3°, 4°, 5° e 6° dovranno essere di data posteriore al 30 giugno 1903. La domanda dovrà contenere un elenco riassuntivo degli studî fatti e degli uffici eventualmente occupati nella pubblica istruzione, e l'indicazione esatta del domicilio della concorrente.

I documenti tutti dovranno essere indicati esattamente, con numero progressivo, in un elenco su carta semplice che dovrà unirsi alla domanda. La Commissione aggiudicatrice del concorso classificherà prima le candidate in base ai loro titoli, e a ciascuna candidata sarà data notizia del posto e dei voti ottenuti in tale classificazione, cinque giorni almeno innanzi il principio degli esami.

L'esame avrà luogo in forma pubblica e consisterà:

1.° in una discussione, che durerà non meno di 30 nè più di 40 minuti, sopra alcuni punti della materia compresa nei programmi d'insegnamento della storia e della geografia nella scuola complementare, con quella estensione che a giudizio della Commissione valga a dimostrare che la candidata possiede la necessaria coltura;

2.° in due lezioni consecutive esposte dalla candidata nella forma voluta per le scuole complementari, della durata di mezz'ora ciascuna. Le lezioni verseranno l'una sopra un tema tolto dai programmi di storia per le scuole complementari, l'altra dai programmi di geografia per le scuole stesse.

I temi saranno estratti a sorte tre ore prima.

Saranno dichiarate eleggibili, per gli effetti del presente concorso, le sole concorrenti classificate dalla Commissione aggiudicatrice con una votazione non inferiore a 80/100.

Le concorrenti che, giunto il loro turno per la nomina, non accetteranno entro 5 giorni la residenza loro offerta o non vi si recheranno effettivamente entro 15, s'intenderanno decadute da ogni diritto derivante dal presente concorso.

Per ottenere la nomina, le concorrenti prescelte dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare, caso per caso, se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, e dalla legge 12 luglio 1900, n. 259.

Saranno scelte di preferenza le eleggibili nel presente concorso anche per gli incarichi fuori ruolo di corsi completi ordinarî ed aggiunti, di scuole complementari.

Coloro, per altro, che già occupano un incarico fuori ruolo per effetto di un precedente concorso, potranno essere confermate anche senza prendere parte a questo.

Non si terrà conto alcuno delle istanze che giungeranno al Mi-

nistero dopo il 31 agosto 1902, o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, o che saranno corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, addì 27 luglio 1902.

Il Ministro
N. NASI.

2.

CONCORSO per titoli a cattedre di storia e geografia nelle scuole normali.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli agli uffici di reggente per l'insegnamento della storia e geografia nelle scuole normali, con lo stipendio di L. 2200, che si renderanno vacanti dal 16 ottobre 1902 a tutto il 30 giugno 1904.

Possono esclusivamente parteciparo al concorso:

a) coloro che da tre anni almeno insegnano storia e geografia nelle RR. scuole complementari o nelle RR. scuole tecniche, purchè posseggano la laurea universitaria in lettere od altro titolo di abilitazione all'insegnamento della storia e geografia nelle scuole normali, conseguito presso un pubblico istituto;

b) coloro che furono dichiarati eleggibili alle cattedre di storia e geografia nelle scuole normali per effetto del concorso bandito il 5 maggio 1900.

Chi voglia prender parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione 5ª), non più tardi del 31 agosto p. v., la domanda in carta bollata da L. 1,20 e i seguenti documenti:

1.° titolo regolare di abilitazione;

2.° fede di nascita, dalla quale risulti un'età non superiore ai 40 anni compiuti alla data del presente avviso;

3.° certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedirgli il pieno ed efficace adempimento dei suoi doveri d'insegnante;

4.° certificato negativo di penalità;

5.° certificato di specchiata moralità;

6.° certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 255 della legge 13 novembre 1859.

I concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici o scolastici che crederanno opportuni. Sono esclusi i lavori manoscritti.

I documenti 3°, 4°, 5° e 6° dovranno essere di data posteriore al 30 giugno 1902.

Sono dispensati dal presentare i documenti 4°, 5° e 6° coloro che attualmente insegnano nelle RR. scuole complementari o tecniche. Gl'insegnanti di ruolo sono dispensati altresì dal presentare la fede di nascita.

La domanda dovrà contenere un cenno riassuntivo degli studî fatti e della carriera didattica percorsa, e l'indicazione esatta del domicilio del concorrente.

I documenti tutti dovranno essere indicati esattamente con numero progressivo, in uno speciale elenco su carta semplice, che dovrà unirsi alla domanda.

I concorrenti classificati dalla Commissione giudicatrice del concorso con una votazione non inferiore a 80/100 saranno distinti in due graduatorie: l'una degli uomini per le scuole normali maschili, l'altra delle donne per le femminili.

Chi, giunto il suo turno per la nomina a reggente, non accetterà entro 5 giorni la residenza offertagli, o non vi si recherà effettivamente entro 15, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

Chi, quando venga il suo turno, abbia raggiunto la titolarità nelle scuole complementari o tecniche, godrà dei beneficî consentiti dall'articolo 6 della legge 12 luglio 1900.

Saranno scelti di preferenza gli eleggibili nel presente concorso anche per gl'incarichi fuori ruolo ed i comandi a corsi completi *ordinari* ed aggiunti di scuole normali.

Coloro peraltro che occupano un incarico fuori ruolo, per effetto d'un precedente concorso, potranno essere confermati anche senza prender parte a questo.

Per ottenere la nomina a reggente, i concorrenti prescelti dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, e dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Non si terrà conto alcuno delle istanze che giungeranno al Ministero dopo il 31 agosto 1902 e che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, o che saranno corredate da qualche documento irregolare od incompleto.

Roma, addì 27 luglio 1902.

Il Ministro
N NASI.

2.

CONCORSO per titoli e per esame a cattedre di canto presso le scuole normali.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli e per esame alle cattedre per l'insegnamento del canto nelle scuole normali, che si renderanno vacanti a tutto il 30 giugno 1904.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno presentare al Ministero (Divisione 5ª), non più tardi del 31 agosto p. v., la domanda in carta da bollo da L. 1,20, corredata di titoli e documenti atti a dimostrare l'attitudine all'ufficio cui aspirano, e la coltura generale, nonchè i seguenti attestati:

1.° fede di nascita, dalla quale risulti un'età superiore ai 20 anni compiuti e inferiore ai 40 compiuti alla data del presente avviso;

2.° certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedirgli il pieno ed efficace adempimento dei suoi doveri d'insegnante;

3.° certificato negativo di penalità;

4.° certificato di specchiata moralità, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di ultima residenza;

5.° certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 255 della legge 13 novembre 1859.

I documenti 2°, 3°, 4° e 5° dovranno essere di data posteriore al 30 giugno u. s.

La domanda dovrà contenere un cenno riassuntivo degli studî fatti e degli uffici eventualmente occupati nella pubblica istruzione, e l'indicazione esatta del domicilio del concorrente.

Tutti i documenti dovranno essere esattamente indicati, con numero progressivo, in un elenco su carta semplice, che dovrà unirsi alla domanda.

I concorrenti che non posseggono la licenza tecnica o complementare, od altri titoli di coltura conseguiti presso un pubblico istituto e riconosciuti sufficienti dalla Commissione giudicatrice, dovranno, per essere ammessi agli esami, superare un esperimento che consterà (entro i limiti dei progsammi per le scuole tecniche):

a) di un componimento italiano;

b) di una prova orale di storia e geografia.

La Commissione del concorso procederà ad un giudizio sui titoli e sull'esperimento di cui sopra; e determinerà quindi quali dei concorrenti siano ammissibili agli esami. Gli ammessi ne saranno avvertiti cinque giorni almeno innanzi il principio degli esami.

Le prove d'esame saranno tre:

1.° lezione teorico-pratica (nozioni sull'estensione della voce nelle varie età e sua mutazione; impostazione della voce, respirazione). Analisi di una melodia dal punto di vista dell'esecuzione vocale;

2.° lettura a prima vista di una melodia con parole, accom-

pagnandosi al pianoforte. Esercizio di trasporto di mezzo tono e di un tono sopra e sotto;

3.° composizione di un breve e facile solfeggio a due voci su tema dato dalla Commissione esaminatrice.

Coloro che posseggono il diploma di abilitazione all'insegnamento del canto corale nelle scuole normali potranno concorrere per soli titoli, facendone espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Compiuti gli esami, la Commissione formerà due graduatorie di coloro che avranno conseguito complessivamente una votazione non inferiore a 80/100; l'una degli uomini per le scuole normali maschili, l'altra delle donne per le femminili.

Le cattedre saranno conferite per ordine di merito con lo stipendio di L. 600 per gl'incaricati nelle scuole normali maschili, e di L. 800 per le reggenti nelle scuole femminili.

A tutti coloro che avranno ottenuta una classificazione non inferiore a 70/100 sarà rilasciato un certificato, che varrà quale attestato d'idoneità all'insegnamento del canto nelle scuole normali.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro 5 giorni la residenza offertagli, o non vi si recherà effettivamente entro 15, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

Non si terrà conto alcuno delle istanze che giungeranno al Ministero dopo il 31 agosto 1902, o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, o che saranno corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, addì 30 luglio 1902.

2.

Il Ministro
N. NASI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In occasione della visita di S. M. il Re d'Italia a Berlino, i giornali austriaci pubblicano articoli improntati a viva simpatia, esprimendo la convinzione che tale visita aumenterà non solo l'importanza pacifica della Triplice alleanza, ma favorirà anche la soluzione delle questioni economiche.

La *Neue Freie Presse* attribuisce al fatto un'importanza tanto maggiore, inquantochè negli ultimi tempi si parlava di un rilassamento nelle relazioni fra l'Italia ed i suoi alleati.

Questa asserzione è confutata dai commenti coi quali gli organi del Governo tedesco salutano la visita.

Questi articoli dimostrano che i circoli competenti tedeschi non pretendono che i membri della Triplice alleanza non abbiano buone relazioni cogli altri Stati. Essi convengono che la visita, oltre ad un'importanza politica, avrà anche un'importanza economica, e gioverà pure alla questione del trattato di commercio, tanto più che gli ostacoli per un accordo a tale riguardo sono minori che per altri.

Il Re Vittorio Emanuele, in ogni caso, può essere soddisfatto del lavoro diplomatico dell'Italia in questi ultimi tempi.

Il *Neue Wiener Tageblatt* dice che l'Austria-Ungheria assiste mentalmente, come terzo interessato, al convegno.

Forse il convegno di Berlino preluderà alla continuazione della pace economica.

Il *Fremdenblatt* dice che Berlino saluterà il Re Vittorio come rappresentante dell'idea della Triplice, idea di pace, garanzia di indisturbato lavoro sì nel campo economico che in quello della cultura.

L'*Extrablatt* rileva che il Re Vittorio è un alleato fedele non solamente della Germania, ma altresì dell'Austria-Ungheria. La visita a Berlino è una solenne manifestazione di adesione del Re alla Triplice alleanza.

La *Volkszeitung* commenta l'avvenimento nello stesso senso dei giornali citati.

***

I giornali inglesi commentano, alla loro volta, la visita di S. M. il Re d'Italia alla Corte imperiale di Germania.

Lo *Standard* osserva che la situazione economica del continente è in uno stato di transizione. L'Inghilterra si trova in buoni rapporti cogli Stati che compongono la Triplice e la Duplice alleanza e non può fare a meno di considerare con favore il mutuo riavvicinamento delle due alleanze.

L'Inghilterra prende specialmente vivo interesse alle fortune dell'Italia.

Il *Daily Telegraph* rileva i progressi fatti dall'Italia. Dice che dopo il suo riavvicinamento con la Francia, l'Italia è ora la più indipendente delle Potenze continentali. Il suo prestigio e la sua sicurezza sono aumentati; i suoi interessi nell'Estremo Oriente sono assicurati; le sue finanze si trovano in condizioni migliori di quel che non fossero da molti anni.

Gl'Inglesi che, da molte generazioni, partecipano ai dolori ed alle gioie dell'Italia, saranno gli ultimi a discutere la saggezza della politica, che ha già dato tali risultati. Il carattere dei Sovrani regnanti in Europa costituisce un pegno della conservazione della pace come non vi fu mai; e, per questa suprema ragione, il viaggio di Re Vittorio Emanuele a Berlino non può essere che di buon augurio.

Il *Daily News* dichiara di essere convinto che l'accordo più adatto a servire gl'interessi della pace è il raggruppamento delle Potenze secondo i loro naturali interessi.

Il giornale stesso deplora l'impressione, che dice poco giusta e dominante in Italia, che, cioè, l'Inghilterra abbia trattato l'Italia con arrogante indifferenza.

Il viaggio di S. M. il Re in Germania

Diamo il seguito dei dispacci ricevuti dall'*Agenzia Stefani*:

Magdeburgo, 27.

Il treno Reale è giunto alle ore 3,15 pom.

Si trovavano alla stazione il generale von Lindenquist, comandante del 18° Corpo d'armata, il colonnello von Arnoldi, comandante del reggimento fanteria bavarese *Vittorio Emanuele III*, il tenente colonnello Blumenthal, comandante il 13° reggimento degli ussari prussiani, ed il maggiore von Chelius, addetto militare all'Ambasciata tedesca a Roma, incaricati dall'Imperatore Guglielmo di mettersi a disposizione del Re d'Italia e di fargli il servizio d'onore, e le Autorità locali.

Sotto la tettoia della stazione era schierata una compagnia d'onore del 26° reggimento fanteria.

S. M. il Re, che indossava l'uniforme del 13° reggimento ussari, discese dal treno, salutò gli ufficiali e le Autorità e passò in rivista la compagnia che gli fu presentata dal generale von Klitzing. Indi la compagnia sfilò dinanzi al Re.

rario del corteo. Musiche militari e civili suonavano allegre marcie.

Alle ore otto le associazioni si trovavano schierate al posto loro assegnato.

Le corporazioni di arti e mestieri con le rispettive bandiere e molte musiche si distendono in lunga fila dal Viale dei Tigli alla Porta di Brandeburgo, occupando i lati destro e sinistro dello stupendo viale. Si trovano pure schierate le associazioni dei veterani. Si calcola che i membri delle associazioni allineati lungo l'itinerario dei Sovrani ascendano a quasi ventimila.

Le truppe della guarnigione occupano gli sbocchi delle vie e si schierano nelle altre parti del percorso del corteo, dalla stazione di Potsdam all'Arsenale.

L'aspetto delle vie è veramente magnifico. Sventolano bandiere innumerevoli dai colori italiani e tedeschi. Anche le case private sono vagamente ornate di festoni e di tappeti. Si vedono ovunque pennoni, orifiamme, festoni di verzura, scudi e medaglioni recanti monogrammi e lo stemma di Casa Savoja.

Berlino, 28.

La stazione di Potsdam è splendidamente decorata con magnifiche piante, con bandiere italiane e tedesche e con sfarzosi drappi.

Una compagnia d'onore con bandiera e musica è schierata sotto la tettoia.

Il treno che reca le LL. MM. il Re Vittorio Emanuele e l'Imperatore Guglielmo giunge alle ore 9,30 precise.

La musica intuona la Marcia Reale, i soldati presentano le armi.

Il Re e l'Imperatore discendono dal treno e si trattengono brevemente coi personaggi presenti. Indi il Re, invitato dall'Imperatore, passa in rivista la compagnia d'onore schierata.

Poscia il Re e l'Imperatore coi Principi e coi rispettivi seguiti, si avviano all'uscita della stazione e salgono nelle vetture di gala, che si muovono lentamente. La folla, che si agglomera fuori della stazione, saluta l'apparire dei Sovrani con entusiastiche acclamazioni.

Berlino, 28.

L'Imperatore ha annunziato, ieri, al Re, appena arrivato, di avere conferito l'Ordine dell'Aquila Nera al Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Zanardelli.

Berlino, 28.

Il Corteo imbocca il Viale delle Vittorie, che presenta un colpo d'occhio meraviglioso.

Le truppe trattengono una folla enorme acclamante, la quale va aumentando verso la Porta di Brandeburgo.

La porta è completamente trasformata, decorata con fiori e festoni ed ornata di dorature che ne rendono più gaio l'aspetto. La piazza che fronteggia l'arco di Brandeburgo, è decorata con tralci di fiori e con vasi di palme.

Il Corteo giunge alla porta alle ore 9,45, fra incessanti acclamazioni.

Berlino, 28.

Insieme al Re Vittorio Emanuele ed all'Imperatore Guglielmo, giunsero da Potsdam l'Imperatrice Augusta Vittoria, il Principe imperiale Federico Guglielmo, il Principe Gioacchino e la Principessa Vittoria Luisa.

Il treno imperiale lasciò la stazione di Wildpark alle ore 8,55 e giunse alla stazione di Berlino alle 9,30.

Si trovavano a ricevere i Sovrani il cancelliere, conte de Bülow, l'Ambasciatore italiano a Berlino, generale Lanza, l'Ambasciatore tedesco a Roma, conte de Wedel, il Governatore ed il Comandante la piazza di Berlino.

Il Re e l'Imperatore, uscendo dalla stazione, presero posto nella prima carrozza *alla Daumont*, a quattro cavalli. L'Imperatrice, il Principe Imperiale, il Principe Gioacchino e la Principessa Vittoria Luisa salirono nella seconda carrozza.

Nella terza presero posto l'on. Ministro Prinetti ed il conte de Bülow.

Uno squadrone di corazzieri della Guardia faceva scorta d'onore.

I Sovrani furono freneticamente e continuamente acclamati da una folla immensa.

Berlino, 28.

Nel treno Imperiale si trovavano anche l'on Ministro Prinetti, il generale Ponzio-Vaglia, il conte Gianotti, il generale Brusati e gli altri personaggi del seguito del Re d'Italia.

Alla stazione di Potsdam, dopo che i Sovrani furono ossequiati, ebbero luogo le presentazioni. Il Re presentò il Suo seguito ai personaggi tedeschi.

Nella carrozza di gala il Re stava assiso alla destra dell'Imperatore.

I due Sovrani parlavano continuamente, mentre le truppe ed il pubblico levavano *urrà*.

L'Imperatore si mostrava allegrissimo e disse al generale Hoepfner, comandante la piazza di Berlino, che cavalcava allo sportello sinistro della carrozza e cioè accanto all'Imperatore: *Hoepfener, non saltate nella carrozza!* Il cavallo del generale Hoepfener era infatti molto vivace.

Un drappello di corazzieri precedeva ed un altro seguiva la carrozza dei Sovrani, la quale procedette, prima al passo e poi al piccolo trotto. Allo sportello destro della carrozza, e cioè al lato del Re, cavalcava il grande scudiere, conte de Wedel.

Nella quinta carrozza si trovavano l'Ambasciatore conte Lanza ed il generale von Lindequist.

Nelle altre carrozze erano i seguiti dei Sovrani.

Le case erano ovunque ornate di drappi e di fiori.

La folla costituiva un solo gruppo umano, che acclamava i Sovrani.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Conferenza interparlamentare per la pace. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data di Roma, 27:

L'XI Conferenza interparlamentare a Vienna è rimandata al venturo anno.

Il Presidente del Gruppo austriaco, barone Pirquet, ha inviato alla Presidenza del Gruppo italiano il seguente telegramma:

« Secondo gli avvisi ricevuti da parecchi Presidenti di Gruppo, la Conferenza interparlamentare di Vienna, già rinviata al mese d'ottobre, sarebbe così poco numerosa che il Gruppo austriaco, con grandissimo suo rincrescimento, si trova forzato a rimandarla al prossimo anno. Circolari esplicative saranno spedite venerdì prossimo all'indirizzo di ogni membro della vostra lista. Io sono rattristatissimo di dovere ciò fare ».

Cortesie internazionali. — Da Torino si annunzia che il Sindaco ed il Prefetto di quella città vennero dal Governo francese insigniti della commenda della Legion d'Onore, quali benemeriti della riuscita del concorso ippico colà tenutosi nello scorso giugno.

Marina militare. — La R. nave *Liguria* è giunta a Spezia, l'*Aretusa* a Porto Empedocle, il *Bausan* a Portocabello.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Venezuela*, della Veloce, da Teneriffa prosegue per il Plata. La *Toscana*, della Società «Italia», è giunta a Buenos-Ayres. Il *Cambroman*, della D. L., proveniente da Boston, ha toccato Gibilterra, proseguendo per Napoli e Genova. L'*Aller*, del N. L., è partito da Genova, diretto a New-York. La *Scotia*, della C. A. A., è giunta a New-York.

ESTERO.

Un lavoro d'ingegneria idraulica. — *Concorso internazionale.* — Il Governo spagnuolo comunica che è bandito un concorso internazionale per la copertura in calcestruzzo, secondo gli ultimi sistemi della moderna ingegneria idraulica, e posa dei piloni del nuovo colossale deposito d'acque potabili del Canale « Isabella II » in Madrid.

I particolari del concorso sono ostensibili al Consolato spagnuolo, in piazza Navona, 93.

Il tempo utile è fissato fino alla fine del corr. anno.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ZURIGO, 27. — Accogliendo l'invito del Comitato promotore della sottoscrizione a favore dei Boeri, i generali Botha, Dewet e Delarey verranno a Zurigo.

La data del loro arrivo non è ancora stata fissata.

Essi conferiranno col Comitato circa l'impiego dei 150,000 franchi raccolti da sottoscrizioni.

Una sotto-commissione del Comitato esecutivo farà i preparativi necessari per ricevere i generali boeri.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 27. — Un rapporto ufficiale constata che nella settimana scorsa vi furono 1127 casi di colera con 791 decessi; 144 nuove località sono state attaccate dall'epidemia.

Il totale generale dei casi constatati a tutt'oggi è di 4787.

SOFIA, 27. — La polizia afferma che la banda macedone arrestata presso Dragaleutzi era stata armata dal Comitato di Zontchew e non dai partigiani di Saravoff.

NEW-YORK, 27. — Il generale Uribe, capo militare dei rivoluzionari columbiani, ha dichiarato ch'egli ritiene nulla e come non avvenuta la transazione fra la Compagnia francese del canale di Panama e gli Stati-Uniti.

BARCELLONA, 27. — Si ha da Felanix, nell'isola di Majorca, che un ciclone accompagnato da forte pioggia si è scatenato sull'isola. Parecchie località sono rimaste inondate. Molte case sono state distrutte da un fulmine che uccise anche parecchie persone.

I danni sono considerevoli.

WASHINGTON, 28. — Un dispaccio del generale Chaffee, comandante le isole Filippine, segnala terribili scosse di terremoto nel distretto di Linao (isola Mindanao), presso il quartiere generale delle truppe.

Il dispaccio dice che i corsi d'acqua delle montagne furono sconvolti ed una sessantina d'indigeni sono morti.

MADRID, 28. — La Santa Sede ha trasmesso la sua risposta alla nota della Spagna circa le modificazioni da farsi al concordato. S'ignora ancora il contenuto della risposta, la quale sarà esaminata in un prossimo Consiglio dei Ministri.

PECHINO, 28. — Il vescovo monsignor Favier è molto migliorato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 27 agosto 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,6.

Barometro a mezzodì	758,0.
Umidità relativa a mezzodì	29.
Vento a mezzodì	SSW debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	massimo 30°,7. minimo 16°,0.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 27 agosto 1902.

In Europa: pressione massima di 766 sulla Russia meridionale, minima di 755 al NW dell'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al Nord e Sardegna, salito di circa 1 mill. altrove; temperatura diminuita al NW, aumentata altrove; pioggiarelle e temporali al NW.

Stamane: cielo nuvoloso sull'Italia superiore, vario in Sardegna, sereno altrove; pioggie in Lombardia; venti moderati del 2° quadrante sul Tirreno superiore, del 1° al NE, deboli varî altrove; alto Tirreno alquanto agitato.

Barometro: massimo a 763 sul Canal d'Otranto, minimo a 759 in Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati varî; cielo vario sull'alta Italia con qualche pioggia e temporale, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 27 agosto 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Ge o a Maurizio	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	25 0	19 0
[illegible]	coperto	legg. mosso	26 4	20 2
Massa Carrara	coperto	legg. mosso	26 0	19 0
Cuneo	$^3/_4$ coperto	—	20 8	14 9
Torino	coperto	—	21 3	15 9
Alessandria	—	—	—	—
Novara	coperto	—	28 0	15 5
Domodossola	piovoso	—	21 9	12 5
Pavia	coperto	—	29 4	16 9
Milano	coperto	—	29 8	17 2
Sondrio	piovoso	—	27 3	11 0
Bergamo	coperto	—	26 3	14 0
Brescia	—	—	—	—
Cremona	piovoso	—	28 7	19 1
Mantova	$^3/_4$ coperto	—	27 8	20 2
Verona	coperto	—	28 0	21 2
Belluno	coperto	—	27 5	16 8
Udine	coperto	—	27 7	17 4
Treviso	$^3/_4$ coperto	—	30 0	19.0
Venezia	coperto	calmo	26 6	19 5
Padova	coperto	—	26 4	18 2
Rovigo	$^3/_4$ coperto	—	29 7	19 9
Piacenza	piovoso	—	27 9	17 9
Parma	coperto	—	28 7	19 3
Reggio Emilia	coperto	—	29 2	17 0
Modena	$^1/_2$ coperto	—	28 6	19 2
Ferrara	$^1/_2$ coperto	—	27 8	19 4
Bologna	$^1/_4$ coperto	—	27 4	20 0
Ravenna	$^3/_4$ coperto	—	25 7	7 1
Forlì	$^3/_4$ coperto	—	28 0	15 2
Pesaro	coperto	calmo	26 5	16 0
Ancona	$^1/_2$ coperto	calmo	28 5	20 9
Urbino	coperto	—	27 9	20 2
Macerata	$^1/_2$ coperto	—	28 6	20 5
Ascoli Piceno	$^1/_2$ coperto	—	29 0	18 0
Perugia	$^1/_2$ coperto	—	29 2	18 2
Camerino	$^1/_2$ coperto	—	29 9	19 1
Lucca	coperto	—	20 2	17 2
Pisa	$^1/_2$ coperto	—	30 2	17 5
Livorno	$^1/_2$ coperto	legg. mosso	27 5	19 5
Firenze	coperto	—	30 9	18 9
Arezzo	$^1/_4$ coperto	—	30 8	15 2
Siena	coperto	—	29 3	16 4
Grosseto	coperto	—	30 2	18 8
Roma	sereno	—	29 3	16 0
Teramo	sereno	—	29 8	17 2
Chieti	$^3/_4$ coperto	—	26 0	19 0
Aquila	$^1/_4$ coperto	—	29 0	14 8
Agnone	sereno	—	28 6	16 3
Foggia	sereno	—	31 8	22 0
Bari	sereno	calmo	26 2	17 6
Lecce	sereno	—	29 0	18 7
Caserta	$^1/_4$ coperto	—	30 6	16 3
Napoli	sereno	calmo	29 6	20 1
Benevento	sereno	—	31 5	16 0
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	26 4	18 3
Potenza	sereno	—	27 5	16 0
Cosenza	sereno	—	30 0	18 0
Tiriolo	sereno	—	23 0	12 2
Reggio Calabria	sereno	calmo	29 2	22 6
Trapani	sereno	calmo	28 2	21 3
Palermo	sereno	calmo	30 1	16 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	30 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	29 0	17 0
Messina	sereno	calmo	30 3	22 7
Catania	sereno	calmo	29 9	21 8
Siracusa	$^1/_4$ coperto	calmo	29 0	20 0
Cagliari	$^3/_4$ coperto	calmo	26 8	18 2
Sassari	$^1/_2$ coperto	—	31 1	20 8

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*